Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 13 settembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero dell'interno

Ministero delle finanze

Ministero del commercio con l'estero

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1982, n. **639**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 3 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1632, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare le norme sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il testo dell'art. 192, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione, annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è integrato nel senso che è aggiunta la seguente:

scuola di specializzazione in microbiologia.

Art. 2.

Dopo l'art. 265, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in microbiologia.

Scuola di specializzazione in microbiologia

Art. 266. — La scuola di specializzazione in microbiologia ha la sede presso l'istituto di microbiologia medica e conferisce il diploma di specialista in microbiologia o in microbiologia con indirizzo tecnico.

La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente. E' contemplato un secondo indirizzo in tecniche microbiologiche al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli iscritti è di quindici per anno di corso e di sessanta per l'intero corso di studi.

L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

PRIMO BIENNIO
(comune ai due indirizzi)

1° *Anno*:

batteriologia generale I;
tecniche batteriologiche;
immunologia generale;
genetica dei microrganismi.

2° *Anno*:

batteriologia generale II;
antibiotici e chemioterapici;
virologia generale;
immunologia generale e tecniche immunologiche;
dosaggio biologico ed analisi statistica.

SECONDO BIENNIO
(indirizzo medico)

3° *Anno*:

microrganismi patogeni e malattie;
batteriologia speciale I;
virologia speciale e tecniche virologiche;
micologia medica;
epidemiologia delle malattie infettive.

4° *Anno*:

batteriologia speciale II;
sierologia;
microbiologia degli alimenti;
microbiologia dell'ambiente;
protozoologia medica.

SECONDO BIENNIO
(indirizzo in tecniche microbiologiche)

3° *Anno*:

azione patogena dei microrganismi;
tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I;

micologia generale e tecniche micologiche;
tecniche virologiche e virologia speciale;
protozoologia.

4° *Anno*:
tecniche batteriologiche e batteriologia speciale II;
microbiologia industriale;
esame microbiologico dell'ambiente;
controllo microbiologico degli alimenti;
tecniche microbiologiche.

Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. L'esame di diploma consterà di una discussione sopra una tesi scritta. A coloro che abbiano superato l'esame finale verrà rilasciato un diploma di « Specialista in microbiologia » o, per i non laureati in medicina e chirurgia, un diploma di « Specialista in microbiologia con indirizzo tecnico ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1982

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1982
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 258

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1982, n. **640**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il primo comma dell'art. 176, relativo alla scuola di specializzazione in cardiologia, è sostituito dal seguente:

« La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso l'istituto di medicina interna e conferisce il diploma di specialista in cardiologia ».

Nello stesso articolo, il quinto comma, è sostituito dal seguente:

« Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1982
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 262

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 luglio 1982.

Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale della Puglia, in Bari.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visto lo statuto del Mediocredito regionale della Puglia, ente di diritto pubblico, con sede in Bari;

Viste le delibere assunte in data 19 novembre 1981 e 20 aprile 1982 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al fondo di dotazione del Mediocredito regionale della Puglia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli **1**, **4**, **6**, **8**, 9, 12, 13, 16, 18, 19 e 21 dello statuto del Mediocredito regionale della Puglia, con sede in Bari, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1982

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 1. — Ai fini ed agli effetti della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni, è costituito un Ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria denominato « Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Puglia » (Mediocredito regionale della Puglia).

Fanno parte dell'istituto lo Stato, in virtù del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, le aziende di credito ed enti di qualsiasi natura esercenti il credito o l'assicurazione che siano stati autorizzati, per quanto occorra, dai rispettivi organi di vigilanza e ammessi dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti.

Art. 4. — Il fondo di dotazione dell'istituto, ripartito in quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 1.000.000 (un milione) ciascuna, è costituito:

a) dal conferimento dello Stato, di cui all'art. 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1981, n. 544; originariamente pari a L. 2.500.000.000 (duemiliardicinquecentomilioni) e successivamente come risulta aumentato di anno in anno per effetto dell'attribuzione ad esso conferimento della quota di utili spettantegli in applicazione dell'art. 1 della medesima legge n. 544;

b) dai conferimenti degli altri enti partecipanti pari a L. 15.000.000.000 (quindicimiliardi).

Tali conferimenti potranno successivamente risultare aumentati per effetto dell'esercizio della facoltà, riconosciuta ai medesimi partecipanti, di destinare anno per anno, in occasione della approvazione del bilancio, gli utili ad essi spettanti ad aumento delle rispettive quote di partecipazione.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea straordinaria dei partecipanti.

Il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato su richiesta del consiglio di amministrazione entro dieci giorni dalla data dell'invito e in unica soluzione. Se un eventuale aumento del fondo di dotazione non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, i sottoscrittori sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto.

Art. 6. — La responsabilità dei partecipanti all'istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

Non è ammessa la cessione di quote se non a favore di altro ente partecipante, e la cessione medesima è altresì subordinata a delibera di consenso della assemblea dei partecipanti dell'istituto.

L'ammissione all'istituto di aziende di credito e di enti di qualsiasi natura esercenti il credito o l'assicurazione è subordinata a delibera di consenso dell'assemblea dei partecipanti.

Art. 8. — L'istituto provvede alla concessione del credito:

a) con il fondo di dotazione e con i fondi di riserva;

b) con la emissione di obbligazioni e di buoni fruttiferi e certificati di deposito con l'osservanza della normativa vigente in materia;

c) con le aperture di credito in conto corrente accordate dagli enti partecipanti nonché con le anticipazioni dagli stessi effettuate con l'osservanza della normativa vigente in materia;

d) con la contrazione di mutui ed altre operazioni, in qualsiasi valuta, con l'istituto centrale per il credito a medio termine « Mediocredito centrale » e con altri istituti od enti con i quali l'istituto è autorizzato ad operare.

E' vietata all'istituto la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi altra forma.

Le obbligazioni emesse dall'istituto sono parificate ai titoli di credito fondiario emessi dagli istituti di credito fondiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 9. — Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'istituto può compiere nei confronti delle imprese operanti nella sua zona di competenza territoriale, tutte le operazioni previste dalla legge o autorizzate dall'organo di vigilanza.

Le operazioni attive dell'istituto potranno avere le seguenti forme:

a) mutui, aperture di credito, sovvenzioni e sconti cambiari in genere, nonché crediti finanziari di cui alla lettera *g*) dell'art. 15 della legge 24 maggio 1977, n. 227, in favore di Stati, banche centrali ed altri enti pubblici e privati di Paesi esteri per il finanziamento di esportazioni o attività ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazioni di servizi all'estero da parte di piccole e medie imprese della regione nonché da parte dei consorsi costituiti dalle stesse imprese.

b) operazioni di anticipazioni e di prestito per l'acquisto di macchinari, consentite dalle leggi o ai sensi dell'art. 2762 del codice civile.

Le operazioni di mutuo e le aperture di credito dovranno, di regola, essere assistite da garanzie reali o, eccezionalmente, in tutto o in parte da garanzie personali.

L'istituto può inoltre:

1) acquistare e sottoscrivere titoli obbligazionari, effettuare riporti e anticipazioni su titoli di Stato e su obbligazioni nonché scontare buoni del tesoro;

2) acquistare e costruire immobili per uso dei propri uffici, nonché compiere, sempre con esclusivo riferimento ai propri uffici, qualsiasi operazione immobiliare;

3) acquistare o vendere beni, anche immobili, in sede di realizzazione di propri crediti.

La durata massima delle singole operazioni non può superare il termine previsto dalle leggi o quello determinato dall'organo di vigilanza in conformità alle disposizioni vigenti.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per la durata inferiore ad un anno.

L'istituto può, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, concorrere alla costituzione ed agli eventuali aumenti di capitale di società finanziarie, operanti anche nel territorio di cui all'art. 3 e miranti a promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese del territorio medesimo, nonché di altri enti ed organismi sempreché la partecipazione ai medesimi sia ritenuta dall'organo di vigilanza compatibile con i fini istituzionali del Mediocredito.

Le somme da impiegare nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10% del fondo di dotazione, quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

Art. 12. — L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli enti partecipanti nonché dal rappresentante dello Stato.

Ciascun partecipante dispone di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di nominali lire unmilione (L. 1.000.000) di cui risulti titolare quindici giorni prima della data dell'assemblea.

Ogni partecipante può farsi rappresentare all'assemblea da un altro partecipante mediante lettera di delega.

Nessun partecipante potrà avere più di una delega.

La delega può essere comunicata anche mediante semplice lettera diretta all'istituto.

Art. 13. — Le assemblee sono ordinaria e straordinaria. Esse sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce ai termini del presente statuto.

Spetta all'assemblea:

a) nominare i membri del consiglio di amministrazione di sua competenza;

b) nominare i sindaci di sua competenza;

c) approvare i bilanci annuali;

d) provvedere al riparto degli utili netti conseguiti;

e) determinare la misura delle medaglie di presenza nonché delle diarie da corrispondere, oltre al rimborso delle spese di viaggio, a favore dei componenti il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo per l'intervento alle riunioni dei rispettivi organi, stipulazioni od atti e per l'espletamento delle altre mansioni inerenti l'attività dell'istituto. Ciascun amministratore avrà diritto ad una sola medaglia di presenza o diaria per giorno, anche se sia intervenuto nella medesima giornata a più riunioni od atti;

f) determinare il compenso dei sindaci effettivi;

g) deliberare sull'aumento del fondo di dotazione, stabilendone le relative modalità;

h) deliberare sulle modifiche del presente statuto che andranno poi approvate con le modalità di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445;

i) deliberare, a maggioranza di due terzi del fondo di dotazione, sulle nuove domande di partecipazione eventualmente avanzate da aziende di credito e da enti di qualsiasi natura esercenti il credito o l'assicurazione;

l) deliberare su qualunque altro oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Art. 16. — Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da nove membri di cui otto elettivi ed uno di diritto.

E' membro di diritto del consiglio di amministrazione il rappresentante del Tesoro dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 2 ottobre 1981, n. 544.

Gli altri componenti il consiglio di amministrazione saranno eletti dall'assemblea, con criteri di avvicendamento tra i rappresentanti degli enti partecipanti, da scegliersi tra gli amministratori e i dirigenti degli enti medesimi.

Ciascun ente non potrà partecipare al consiglio con più di un rappresentante.

Ai componenti il consiglio spetta, nei casi previsti con le limitazioni di cui all'art. 13, lettera *e*), una medaglia di presenza cui va aggiunta, per coloro che risiedono fuori Bari, la diaria ed il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 18. — I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I membri elettivi, comunque, decadono dalla carica ove vengano a cessare le loro qualità di amministratori o dirigenti degli enti che li hanno designati.

Tutti i membri del consiglio di amministrazione continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati e, occorrendo, sino a che entrino in carica i loro successori.

Art. 19. — Per la sostituzione degli amministratori elettivi in caso di vacanza vi provvederà per cooptazione lo stesso consiglio di amministrazione, su designazione dell'ente partecipante interessato e con la osservanza, ove del caso, delle norme di cui all'art. 2386 del codice civile e del presente statuto. Gli amministratori subentrati per cooptazione durano in carica fino all'assemblea successiva.

Gli amministratori subentrati in conformità del precedente comma, e successivamente nominati dall'assemblea, assumono anch'essi l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Art. 21. — Il consiglio di amministrazione è investito dal più ampio mandato per tutto ciò che non è riservato all'assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, è riservato all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione:

a) determinare gli indirizzi generali di gestione;

b) approvare e modificare i regolamenti occorrenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'istituto;

c) delegare mansioni di carattere esecutivo a istituti partecipanti ed approvare le relative convenzioni di cui all'art. 7 del presente statuto, fissando i relativi compensi;

d) deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie, quando permanga un credito dell'istituto;

e) deliberare l'emissione delle obbligazioni, dei buoni fruttiferi e dei certificati di deposito fissandone le modalità, le condizioni e i saggi di interesse;

f) deliberare sulle liti da promuovere o da sostenersi autorizzando il presidente o chi per esso a stare in giudizio, nonché a transigere, a rinunciare, ecc.;

g) deliberare sulla alienazione di beni immobili pervenuti in proprietà all'istituto;

h) deliberare sui contratti di compra-vendita di immobili di cui all'art. 9 del presente statuto;

i) assumere e cedere partecipazioni;

l) nominare il direttore e stabilirne il trattamento economico;

m) nominare, su proposta del direttore, il vice direttore, dirigenti e funzionari e stabilirne il trattamento economico;

n) deliberare, sempre su proposta del direttore, su ogni altra materia riguardante il personale.

(4399)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 settembre 1982.

Delega di poteri di coordinamento per la lotta alla mafia al prefetto di Palermo, alto commissario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma primo, secondo e sesto, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629: « Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa »;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

Il prefetto di Palermo, dott. Emanuele De Francesco, che assume il titolo di alto commissario, è delegato ad adottare, ai fini della prevenzione e della lotta contro la delinquenza mafiosa e nel rispetto delle disposizioni generali del Ministro dell'interno in materia, i provvedimenti ritenuti necessari per il coordinamento delle attività delle autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza nonchè dell'impiego delle forze di polizia operanti nelle province interessate direttamente o indirettamente da atti di delinquenza mafiosa.

Art. 2.

L'impiego delle forze di polizia operanti in province diverse da quella di Palermo, richiesto dall'alto commissario ai fini di cui all'art. 1, viene concordato dall'alto commissario medesimo direttamente con i prefetti delle province interessate.

Art. 3.

L'alto commissario partecipa alle riunioni del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, può chiedere la convocazione dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica e prendervi parte.

Art. 4.

L'alto commissario riferisce di volta in volta al Ministro dell'interno:

a) sulle direttive che ritiene di emanare agli organi amministrativi e alle forze di polizia;

b) sui risultati delle operazioni compiute;

c) sulle esigenze di personale e di mezzi.

Trasmette periodicamente al Ministro relazioni informative sull'attività svolta e valutazioni sull'andamento della criminalità mafiosa, formulando eventuali proposte in ordine all'organizzazione dei servizi.

Art. 5.

In ogni prefettura è istituito presso la segreteria del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica un ufficio che, alle dirette dipendenze del prefetto, svolge compiti di supporto conoscitivo e di valutazione dei fenomeni delinquenziali di carattere mafioso.

A tal fine, le forze di polizia operanti in provincia devono informare tempestivamente i predetti uffici di tutte le operazioni e delle questioni comunque attinenti al fenomeno mafioso, per le ulteriori comunicazioni all'alto commissario e al Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 6.

La consistenza organica degli uffici di cui all'art. 5 viene determinata, su proposta del prefetto, dal Ministro dell'interno, tenuto conto della rilevanza locale del fenomeno delinquenziale di carattere mafioso.

Può essere chiamato a far parte degli uffici di cui al primo comma anche personale della Polizia di Stato e degli altri Corpi di polizia.

Art. 7.

Ai fini istituzionali l'alto commissario si avvale delle strutture esistenti presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e di quelle delle altre forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze.

Art. 8.

Ai fini istituzionali l'alto commissario può avvalersi, previo assenso del Ministro dell'interno e d'intesa con il direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) delle strutture specializzate in investigazioni e ricerche operative, tecniche e scientifiche, utilizzabili nella lotta contro la delinquenza mafiosa nonchè dei mezzi a disposizione del SISDE.

Roma, addì 7 settembre 1982

Il Ministro: ROGNONI

(4481)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 agosto 1982.

Tasso di interesse applicabile sui tributi ammessi a pagamento differito sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, concernente il tasso di interesse applicabile sui tributi ammessi a pagamento differito sul caffè importato attraverso dogane diverse da quelle di Trieste;

Considerato che nelle premesse del citato decreto è stato esattamente indicato il 28 aprile 1982 come data di decorrenza del saggio di interesse fissato con lo stesso decreto;

Considerato, inoltre, che nel dispositivo del decreto medesimo tale data è stata indicata erroneamente nel 28 ottobre 1981 e che occorre, quindi, procedere alla necessaria conseguente modifica;

Decreta:

Il saggio di interesse del 21,141 per cento annuo fissato con decreto ministeriale 26 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982 è applicabile dal 28 aprile 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1982

Il Ministro: FORMICA

(4447)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 8 settembre 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il memorandum d'intesa tra la C.E.E. e Malta sul commercio dei prodotti tessili ed abbigliamento, conclusa a La Valletta il 6 luglio 1982;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

Il regime dell'autorizzazione ministeriale per l'importazione di tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco (v.d. 56.07 cod. stat. da 010 a 490); di maglioni, pullovers, twinsets, giubbotti e giacche a maglia non elastica né gommata di lana, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali (v.d. 60.05 cod. stat. 010; da 310 a 360; da 390 a 430); di pigiami e camicie da notte di fibre tessili sintetiche, di cotone e di altre materie tessili per donna, ragazza e bambini (v.d. 61.04 cod. stat. da 110 a 180); di indumenti da lavoro per uomo e ragazzo (v.d. 61.01 cod. stat. da 130 a 190); di spolverini, gonne-grembiuli ed altri indumenti da lavoro per donna e ragazza (v.d. 61.02 cod. stat. da 120 a 140); originari di Malta è revocato.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 2.

L'importazione dei prodotti sottoelencati, originari di Malta è soggetta alla sorveglianza a fianco di ciascuno di essi indicata.

56.07 cod. stat. da 010 a 490	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco	Autorizzazione automatica
60.05 cod. stat. da 310 a 360; da 390 a 430	Maglioni, pullovers, twin-sets, giubbotti e giacche a maglia non elastica né gommata di lana, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali	Autorizzazione automatica

Pertanto l'annesso II alla circolare 22/76 protocollo n. 349200 dell'8 novembre 1976 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 8 settembre 1982

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(4446)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 giugno 1982.

Assegnazione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma di L. 105.940.000.000, per il secondo trimestre 1982, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Fondo sanitario nazionale).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/78;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e la successiva legge di conversione n. 33/80;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto-legge n. 663/79;

Vista la delibera CIPE 24 marzo 1982, con la quale si è provveduto alla ripartizione, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di un quarto degli stanziamenti previsti per ciascuna di esse, come indicato nella tabella allegata alla predetta delibera CIPE 24 marzo 1982, per le finalità ed alle condizioni ivi riportate;

Vista la legge di bilancio n. 188/82;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Le quote di finanziamento, per le spese in conto capitale del Fondo sanitario nazionale, per il secondo trimestre dell'esercizio 1982 — finalizzate al rinnovo edilizio e tecnologico del patrimonio, con possibilità di utilizzo anche per il completamento delle opere di edilizia ospedaliera e relative attrezzature — sono impegnate, per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Piemonte	8.590.750.000
Valle d'Aosta	232.750.000
Lombardia	16.632.750.000
Bolzano	810.500.000
Trento	877.000.000
Veneto	8.266.500.000
Friuli-Venezia Giulia	2.373.250.000
Liguria	3.474.500.000
Emilia-Romagna	7.485.250.000
Toscana	7.040.500.000
Umbria	1.650.000.000
Marche	2.905.000.000
Lazio	9.534.250.000
Abruzzo	2.601.750.000
Molise	577.750.000
Campania	9.014.500.000
Puglia	7.231.750.000
Basilicata	951.750.000
Calabria	3.453.750.000
Sicilia	9.156.000.000
Sardegna	3.079.750.000
Totale	105.940.000.000

Art. 2.

La spesa relativa di L. 105.940.000.000 grava sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 19

(4417)

DECRETO 10 giugno 1982.

Assegnazione alla regione Abruzzo della somma di lire 1.150.996.490, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1978).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge n. 482/78 (recante variazioni al bilancio dello Stato, per il 1978 - primo provvedimento);

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Vista la legge di bilancio n. 188/82;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 40, con il quale è stata, fra l'altro, assegnata alla regione Abruzzo la somma di L. 393.846.900, quale anticipo del 5% per il 1978, primo programma;

Vista la dichiarazione n. 8669 del 28 maggio 1982, resa dall'assessore competente della regione Abruzzo, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di L. 1.150.996.490, relativamente ai programmi di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo sopra richiesto trova ancora copertura nei fondi disponibili, relativi al 1978, primo programma;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Abruzzo è impegnata la somma di L. 1.150.996.490, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 20

(4418)

DECRETO 13 luglio 1982.

Assegnazione alla regione Calabria della somma di lire 7.888.000.000, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1978).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge n. 482/78 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 - primo provvedimento);

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Vista la legge di bilancio n. 188/82;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 40, con il quale è stata assegnata alla regione Calabria, la somma di L. 818.294.850, quale anticipo del 5%, per il 1978, primo programma;

Vista la dichiarazione n. 10195 del 14 giugno 1982, resa dall'assessore competente della regione Calabria, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di L. 7.888.000.000, relativamente al primo programma di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo sopra richiesto trova ancora copertura nei fondi disponibili, relativi al 1978, primo programma;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Calabria è impegnata la somma di L. 7.888.000.000, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 48

(4420)

DECRETO 13 luglio 1982.

Assegnazione alla regione Emilia-Romagna della somma di L. 1.830.552.110, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge di bilancio n. 188/82;

Visto, in particolare, l'art. 48 della legge di bilancio n. 164 del 23 aprile 1981, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, siano disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stato assegnato alle regioni a statuto ordinario l'importo complessivo di lire 11.725.064.950, quale anticipo del 5 % per il 1981;

Vista la dichiarazione n. 4855 dell'11 maggio 1982, resa dall'assessore regionale competente della regione Emilia-Romagna, con la quale si chiede la somministrazione dell'importo complessivo di L. 4.672.715.972, a valere sulle disponibilità 1980-81 (secondo programma);

Considerato che la somma complessiva sopra richiesta trova copertura: per l'importo di L. 2.842.163.862 sulle disponibilità 1980 esaurendole e per l'importo di L. 1.830.552.110 sulle disponibilità 1981;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Emilia-Romagna è impegnata la somma di L. 1.830.552.110, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 47

(4427)

DECRETO 13 luglio 1982.

Assegnazione alla regione Piemonte della somma di lire 815.043.352, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Vista la legge di bilancio n. 188/82;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1, foglio n. 174, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Piemonte la somma di L. 988.102.500, quale anticipo del 5 %, relativamente al 1980, secondo programma;

Viste le dichiarazioni n. 976 del 12 maggio 1982 e n. 1131 del 3 giugno 1982, rese entrambe dall'assessore competente della regione Piemonte con le quali si chiedono le erogazioni delle somme, rispettivamente, di L. 494.569.790 e di L. 320.473.562, relativamente al secondo programma, di cui alla legge n. 412/75;

Considerato che l'importo complessivo di L. 815.043.352 sopra richiesto trova copertura nei fondi ancora disponibili a favore della regione Piemonte, relativamente al 1980;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Piemonte è impegnata la somma di L. 815.043.352, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 50

(4426)

DECRETO 13 luglio 1982.

Assegnazione alla regione Emilia-Romagna della somma di L. 2.842.163.862, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge di bilancio n. 188/82;

Visto l'art. 53 della legge n. 149/80 — che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82 — il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75 siano disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi, per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, del 21 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1979, registro n. 1, foglio n. 280, con il quale sono stati attribuiti alla regione Emilia-Romagna i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1, foglio n. 174, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Emilia-Romagna la somma di L. 795.943.500, quale anticipo del 5%, relativamente al 1980, secondo programma triennale 1978-80;

Vista la dichiarazione n. 4855 dell'11 maggio 1982, resa dall'assessore competente della regione Emilia-Romagna, con la quale si chiede la somministrazione dell'importo complessivo di L. 4.672.715.972, a valere sulle disponibilità 1980-81 (secondo programma);

Considerato che la somma complessiva sopra richiesta trova copertura: per l'importo di L. 2.842.163.862 sulle disponibilità 1980 esaurendola e per l'importo di L. 1.830.552.110 sulle disponibilità 1981;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 2.842.163.862 è impegnata a favore della regione Emilia-Romagna, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 46

(4424)

DECRETO 15 luglio 1982.

Assegnazione alla regione Basilicata della somma di lire 693.043.727, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1979).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 - primo provvedimento);

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, del 21 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1979, registro n. 1, foglio n. 283, con il quale sono stati assegnati alla regione Basilicata i fondi di edilizia scolastica, secondo triennio 1978-80;

Visto il proprio decreto del 28 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1979, registro n. 1, foglio n. 347, con il quale, fra l'altro, è stata assegnata alla regione Basilicata la somma di L. 182.810.550, quale anticipo del 5% — 1979 — secondo programma;

Viste le dichiarazioni n. 7167 del 14 novembre 1981 e n. 7167 del 3 giugno 1982, rese entrambe dall'assessore competente della regione Basilicata, con le quali si chiede l'erogazione degli importi, rispettivamente, di L. 715.225.587 e di L. 2.888.600.718, relativamente al triennio 1978-80;

Considerato che l'importo complessivo sopra richiesto, pari a L. 3.603.826.305, trova copertura: per lo importo di L. 2.910.782.578 sulle somme disponibili, relative al 1978, primo e secondo programma, esaurendole e per l'importo di L. 693.043.727 sulle somme disponibili, relative al 1979, secondo programma;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Basilicata è impegnata la somma di L. 693.043.727, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 53

(4423)

DECRETO 15 luglio 1982.

Assegnazione alla regione Campania della somma di lire 35.187.706.047, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1979).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge di bilancio n. 188/82;

Visto l'art. 113 della legge di bilancio n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, siano disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi, per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto del 14 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 23, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Campania la somma di lire 1.870.095.850, quale anticipo del 5 % relativamente al 1979, secondo programma triennale;

Vista la dichiarazione n. 5773 del 28 giugno 1982, resa dall'assessore competente della regione Campania, con la quale si chiede la somministrazione dell'importo di L. 44.070.661.097, relativamente al secondo programma;

Considerato che l'importo sopra richiesto trova copertura: per l'importo di L. 8.882.955.050 sulle disponibilità 1978, esaurendole, e per l'importo di lire 35 miliardi 187.706.047 sulle disponibilità 1979;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 35.187.706.047 è impegnata a favore della regione Campania, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 55

(4422)

DECRETO 15 luglio 1982.

Assegnazione alla regione Toscana della somma di lire 6.966.234.650, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge di bilancio n. 188/82;

Visto l'art. 48 della legge di bilancio n. 164/81, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, siano disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Toscana la somma di L. 686.649.850, quale anticipo del 5 %, relativamente al 1981;

Vista la dichiarazione n. 15924 del 22 giugno 1982, resa dall'assessore competente della regione Toscana, con la quale si chiede la erogazione dell'importo di L. 7.280.479.716, relativamente ai programmi di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo sopra richiesto trova copertura: per l'importo di L. 314.245.066 nei fondi ancora disponibili dell'anno 1980, esaurendoli; e per l'importo di L. 6.966.234.650 nei fondi disponibili relativi al 1981;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Toscana è impegnata la somma di L. 6.966.234.650 per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 54

(4428)

DECRETO 15 luglio 1982.

Assegnazione alla regione Basilicata della somma di lire 2.910.782.578, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1978).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge n. 482/75 (recante variazioni al bilancio dello Stato, per il 1978 - primo provvedimento);

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 40, con il quale è stata, fra l'altro, assegnata alla regione Basilicata la somma di L. 228.500.300, quale anticipo del 5%, per il 1978 - primo programma;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, del 21 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1979, registro n. 1, foglio n. 283, con il quale sono stati assegnati alla regione Basilicata i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo triennio 1978-80;

Visto il proprio decreto del 28 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1979, registro n. 1, foglio n. 348, con il quale, fra l'altro, è stata assegnata alla regione Basilicata la somma di L. 45.702.650, quale anticipo del 5%, per il 1978 - secondo programma triennale;

Viste le dichiarazioni n. 7167 del 14 novembre 1981 e n. 7167 del 3 giugno 1982, rese entrambe dall'assessore competente della regione Basilicata, con le quali si chiede l'erogazione degli importi, rispettivamente, di L. 715.225.587 e di L. 2.888.600.718, relativamente al triennio 1978-80;

Considerato che l'importo complessivo sopra richiesto — pari a L. 3.603.826.305 — trova copertura: per l'importo di L. 2.910.782.578 sulle disponibilità 1978 - primo e secondo programma, esaurendole e per l'importo di L. 693.043.727 sulle disponibilità 1979, secondo programma;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Basilicata è impegnata la somma di L. 2.910.782.578, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 51

(4419)

DECRETO 15 luglio 1982.

Assegnazione alla regione Toscana della somma di lire 314.245.066, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge di bilancio n. 188/82;

Visto l'art. 53 della legge di bilancio n. 149/80, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/1975 siano disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1, foglio n. 174, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Toscana la somma di L. 801.091.500, quale anticipo del 5%, relativamente al 1980;

Vista la dichiarazione n. 15924 del 22 giugno 1982, resa dall'assessore competente della regione Toscana, con la quale si chiede la somministrazione dell'importo di L. 7.280.479.716, per il pagamento di opere già eseguite, comprese nei programmi triennali di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo sopra richiesto trova copertura: per l'importo di L. 314.245.066 nei fondi ancora disponibili, relativi al 1980, esaurendoli e per l'importo di L. 6.966.234.650 nei fondi disponibili relativi al 1981;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Toscana è impegnata la somma di L. 314.245.066, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 49

(4425)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 14 maggio 1982, n. **641.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1982, n. 161, concernente il trasferimento di un posto di tecnico laureato dalla facoltà di lettere e filosofia della Università degli studi di Milano alla stessa facoltà della Università degli studi di Roma II.

N. 641. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1982, n. 161, viene rettificato per la sola parte concernente la decorrenza del trasferimento del posto di tecnico laureato dall'Università di Milano all'Università di Roma II, che deve intendersi fissata al 1° marzo 1982 anziché al 16 marzo 1982.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti addì 4 *settembre* 1982
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 318

DECRETO 14 maggio 1982, n. **642.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso la Università degli studi di Pavia.

N. 642. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di storia della medicina (per le esigenze del museo per la storia dell'Università di Pavia), della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1982
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 269

DECRETO 14 maggio 1982, n. **643.**

Assegnazione di nove posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma.

N. 643. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, nove posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Roma come segue:

Facoltà di economia e commercio:

istituto di merceologia . . . . posti 1
istituto di matematica finanziaria . . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi (per le esigenze della seconda cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare) . . . . » 1
istituto di anatomia umana normale (per le esigenze della terza cattedra) . . » 1
istituto di ematologia . . . . » 1
istituto di psichiatria (per le esigenze della quinta cattedra) . . . . . . » 1
istituto di terapia medica sistematica . » 1
istituto di clinica ortopedica (per le esigenze della seconda cattedra) . . » 1
istituto di seconda clinica ostetrica e ginecologica . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1982
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 261

DECRETO 3 giugno 1982, n. **644.**

Assegnazione di tre posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Perugia.

N. 644. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, tre posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Perugia come segue:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica dermosifilopatica . posti 1
istituto di patologia generale . . . » 1
istituto interfacoltà di chimica biologica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia per le esigenze della cattedra di fisiologia generale prima del corso di laurea in scienze naturali . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1982
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 257

DECRETO 8 giugno 1982, n. **645.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad accettare una eredità.

N. 645. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Università di Padova viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.na Teresina Zuliani con testamento olografo 3 giugno 1972, pubblicato in data 2 maggio 1973, n. 49401 di repertorio, a rogito dott. Renzo Franco, notaio in Padova, registrato a Padova in data 4 maggio 1973 al n. 5873, consistente in obbligazioni e titoli di Stato per un valore di L. 50.750.000 e in terreni e fabbricati ubicati nelle province di Padova e Venezia. Beni in Padova: *a*) fondo agricolo provvisto di un vecchio fabbricato colonico censito nel nuovo catasto terreni del comune di Camposam-

pietro al foglio 21 mapp. 106-107-116,117-118-119-120-121-123-124-125 e foglio 22 mapp. 89; *b*) fondo rustico provvisto di un vecchio fabbricato colonico censito nel nuovo catasto terreni del comune di Loreggia al foglio 16 mapp. 35-37-39-40-41; *c*) fondo agricolo censito nel nuovo catasto terreni del comune di Piombino Dese al foglio 28 mapp. 13-236; *d*) quattro fondi rustici di cui uno provvisto di fabbricato colonico censiti nel nuovo catasto terreni del comune di Trebaseleghe al foglio 15 mapp. 21-45-110-111-120-130-151-152-153-157-160-162-163-165-167-168, al foglio 19 mapp. 30-33, al foglio 20 mapp. 147-148; *e*) immobile in grosso fabbricato denominato « Palazzo Accademia » in via Milano a Padova censito alla partita n. 23564 del nuovo catasto edilizio urbano sezione *F*, foglio 4 mapp. 9/85 A/2 IV; *f*) box per autorimessa nel sottosuolo del piazzale di Porta Savonarola concesso dal comune di Padova in concessione trentennale; *g*) due appartamenti in Padova, vicolo S. Benedetto censiti alle partite n. 23564 e n. 33692 del nuovo catasto edilizio urbano sezione *F*, foglio 4 mapp. 365/14 A/2 III, mapp. 365/12 A/2 III e mapp. 365/32 C/6 VII, per un valore complessivo di L. 188.800.000, come da stima dell'ufficio tecnico erariale di Padova; beni in Venezia: *h*) fondo agricolo censito nel nuovo catasto terreni del comune di Noale al foglio 2 mapp. 123 sito in via Cappelletta; fondo agricolo con fabbricato rurale censito nel nuovo catasto terreni del comune di Noale, al foglio 3 mapp. 91, al foglio 4 mapp. 133 e mapp. 134 in località Moniego via Ronchi, per un valore complessivo di L. 13.650.000 come da stima dell'ufficio tecnico erariale di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1982
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 264

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti riguardanti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 5 agosto 1982 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Consulaudit S.a.s. di Dr. Enrico Arietti & C. », alla società « Consulaudit S.a.s. di Dr. A. Arietti & C. », in Torino.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 9 agosto 1982 ha confermato l'autorizzazione, già concessa alla società « Fi.Re.Co. S.p.a. », alla società « Fi.Re.Co. S.r.l. », in Savona.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 18 agosto 1982 ha autorizzato la società « Re.Ma.Re - Consulenze e revisioni contabili S.r.l. », in Roma, ad esercitare attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 20 agosto 1982 ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività di revisione alla società « I.Re.Co. S.r.l. », in Aosta.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 25 agosto 1982 ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività di revisione alla società « Neutra revisioni società in accomandita per azioni di Valerio Gerometta e Co. », in Milano.

(4385)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Udine, Castelvittorio, Napoli e Valmontone.

Con decreto interministeriale 28 giugno 1982, n. 89, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni di demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato di un'area di mq 8.310, riportata nel catasto del comune censuario di Udine al foglio 11, mappali 502, 106, 103, 100, 315, 314, 94 e 91, facente parte dell'immobile denominato poligono di addestramento del Cormor di Udine.

Con decreto interministeriale 17 agosto 1982, n. 96, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dei terreni demaniali costituenti le scarpate dell'ex strada militare « Pigna-Carmo Langan-Molini di Triora-Rezzo », riportati nel catasto del comune di Castelvittorio (Imperia) al foglio 6, particelle 419 e 420, per una superficie complessiva di mq 413.

Con decreto interministeriale 20 agosto 1982, n. 98, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del sedime « ex C.R.L. » ubicato nel territorio del comune di Napoli, sezione S. Pietro a Patierno, e riportato nel catasto del medesimo comune alla partita n. 15419, foglio di mappa 27, particella 37/P, della superficie totale di mq 21.589.

Con decreto interministeriale 20 agosto 1982, n. 99, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni di demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'ex campo di tiro a segno, sito in località Valmontone, distinto nel nuovo catasto rustico al foglio n 10, particelle 313, 314 e 315, per una superficie complessiva di ha 1.19.60.

(4415)

MINISTERO DEL TESORO

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 14

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 170 mod. 241 D.P. Data: 17 marzo 1978. Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli. Intestazione: Caprio Elio, nato a Montemarano il 24 luglio 1927. Titoli del debito pubblico: 1. Capitale: L. 30.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(4261)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 171

Corso dei cambi dell'8 settembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1402,300	1402,300	—	1402,300	1402,25	1402,25	1402,200	1402,300	1402,300	1402,30
Dollaro canadese	1132 —	1132 —	—	1132 —	1132 —	1132 —	1131,450	1132 —	1132 —	1132 —
Marco germanico	563,900	563,900	—	563,900	563,90	563,80	563,820	563,900	563,900	563,90
Fiorino olandese	514,930	514,930	—	514,930	514,85	514,90	514,950	514,930	514,930	514,90
Franco belga	29,361	29,361	—	29,361	29,35	29,35	29,359	29,361	29,361	29,36
Franco francese	199,330	199,330	—	199,330	199,50	199,30	199,300	199,330	199,330	199,30
Lira sterlina	2416 —	2416 —	—	2416 —	2417,40	2416 —	2416,100	2416 —	2416 —	2416 —
Lira irlandese	1939,250	1939,250	—	1939,250	1945 —	—	1939 —	1939,250	1939,250	—
Corona danese	160,540	160,540	—	160,540	160,50	160,50	160,600	160,540	160,540	160,55
Corona norvegese	204,090	204,090	—	204,090	204 —	204,10	204,100	204,090	204,090	204,05
Corona svedese	226,830	226,830	—	226,830	226,75	226,80	226,760	226,830	226,830	226,80
Franco svizzero	660,960	660,960	—	660,960	661 —	660,95	660,850	660,960	660,960	660,95
Scellino austriaco	80,157	80,157	—	80,157	80,15	80,15	80,180	80,157	80,157	80,15
Escudo portoghese	15,950	15,950	—	15,950	16 —	15,90	16 —	15,950	15,950	15,95
Peseta spagnola	12,482	12,482	—	12,482	12,45	12,50	12,480	12,482	12,482	12,48
Yen giapponese	5,414	5,414	—	5,414	5,40	5,40	5,408	5,414	5,414	5,41
E.C.U.	1327,290	1327,290	—	1327,290	—	—	1327,290	1327,290	1327,290	—

Media dei titoli dell'8 settembre 1982

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	39,825
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	89,450
» 5,50% » » 1969-84	83,975
» 6% » » 1970-85	79 —
» 6% » » 1971-86	75,200
» 6% » » 1972-87	78,600
» 9% » » 1975-90	72,600
» 9% » » 1976-91	70,450
» 10% » » 1977-92	78,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	69,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,925
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	100,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/83	100,300
» » » » 1-10-1980/83	100,200
» » » » 1- 9-1981/83	100,150
» » » » 1-10-1981/83	99,650
» » » » 1-11-1981/83	99,450
» » » » 1-12-1981/83	99,375
» » » » 1- 3-1981/84	99,075
» » » » 1- 4-1981/84	99,300
» » » » 1- 6-1981/84	99 —
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	98,950
» » » 18% 1- 1-1984	100,225
» » » 12% 1-10-1983	93,775
» » » 12% 1- 1-1984	92,450
» » » 12% 1- 4-1984	90,950
» » » 12% 1-10-1984	88,875
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 settembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1402,250
Dollaro canadese	1131,725
Marco germanico	563,860
Fiorino olandese	514,940
Franco belga	29,360
Franco francese	199,315
Lira sterlina	2416,050
Lira irlandese	1939,125
Corona danese	160,570
Corona norvegese	204,095
Corona svedese	226,795
Franco svizzero	660,905
Scellino austriaco	80,168
Escudo portoghese	15,975
Peseta spagnola	12,481
Yen giapponese	5,411
E.C.U.	1327,290

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 178

Corso dei cambi del 9 settembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1404,300	1404,300	—	1404,300	1404,25	1404,25	1404,200	1404,300	1404,300	1404,30
Dollaro canadese	1140,050	1140,050	—	1140,050	1141 —	1140,10	1140,100	1140,050	1140,050	1140,05
Marco germanico	563,970	563,970	—	563,970	563,80	563,95	563,870	563,970	563,970	563,95
Fiorino olandese	514,580	514,580	—	514,580	514,40	514,60	514,400	514,580	514,580	514,56
Franco belga	29,385	29,385	—	29,385	29,38	29,40	29,364	29,385	29,385	29,38
Franco francese	199,240	199,240	—	199,240	199,60	199,25	199,280	199,240	199,240	199,25
Lira sterlina	2417,200	2417,200	—	2417,200	2419 —	2417,15	2418,100	2417,200	2417,200	2417,20
Lira irlandese	1939,250	1939,250	—	1939,250	1941 —	—	1940 —	1939,250	1939,250	—
Corona danese	159,800	159,800	—	159,800	160,10	159,70	159,790	159,800	159,800	159,80
Corona norvegese	203,680	203,680	—	203,680	203,90	203,70	203,700	203,680	203,680	203,69
Corona svedese	226,690	226,690	—	226,690	226,65	226,65	226,690	226,690	226,690	226,68
Franco svizzero	662,200	662,200	—	662,200	661,60	662,15	661,250	662,200	662,200	662,20
Scellino austriaco	80,251	80,251	—	80,251	80,15	80,20	80,240	80,251	80,251	80,25
Escudo portoghese	15,950	15,950	—	15,950	16 —	15,90	16,200	15,950	15,950	15,95
Peseta spagnola	12,489	12,489	—	12,489	12,45	12,50	12,489	12,489	12,489	12,48
Yen giapponese	5,413	5,413	—	5,413	5,41	5,40	5,413	5,413	5,413	5,41
E.C.U.	1327,200	1327,200	—	1327,200	—	—	1327,200	1327,200	1327,200	—

Media dei titoli del 9 settembre 1982

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	39,825
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	89,450
» 5,50 % » » 1969-84	83,975
» 6 % » » 1970-85	79 —
» 6 % » » 1971-86	75,200
» 6 % » » 1972-87	78,600
» 9 % » » 1975-90	72,600
» 9 % » » 1976-91	70,450
» 10 % » » 1977-92	78,675
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,800
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,925
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	100,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/83	100,300
» » » » 1-10-1980/83	100,200
» » » » 1- 9-1981/83	100,075
» » » » 1-10-1981/83	99,650
» » » » 1-11-1981/83	99,450
» » » » 1-12-1981/83	99,225
» » » » 1- 3-1981/84	98,950
» » » » 1- 4-1981/84	99,250
» » » » 1- 6-1981/84	98,750
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	98,950
» » » 18 % 1- 7-1983	100,200
» » » 12 % 1-10-1983	93,775
» » » 12 % 1- 1-1984	93 —
» » » 12 % 1- 4-1984	90,950
» » » 12 % 1-10-1984	88,900
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 settembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1404,250
Dollaro canadese	1140,075
Marco germanico	563,920
Fiorino olandese	514,490
Franco belga	29,374
Franco francese	199,260
Lira sterlina	2417,650
Lira irlandese	1939,625
Corona danese	159,795
Corona norvegese	203,690
Corona svedese	226,690
Franco svizzero	661,725
Scellino austriaco	80,245
Escudo portoghese	16,075
Peseta spagnola	12,489
Yen giapponese	5,413
E.C.U.	1327,200

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a cinque posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato di Palermo, Enna e Caltanissetta.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291 recante norme integrative all'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, recante norme sulla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1973, n. 207, con il quale sono stati stabiliti, in applicazione dell'art. 3 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, del 1970, i programmi degli esami di concorso, per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere del personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971 con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato con effetto dal 1° luglio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, n. 421, relativo all'unificazione dei ruoli organici della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, istituiti rispettivamente, con legge 16 agosto 1962, n. 1291, di cui al quadro VIII e con il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, di cui alla tabella VI;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Considerato che per effetto dell'art. 28-*ter* della surrichiamata legge di conversione, le amministrazioni dello Stato sono autorizzate a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati e operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Considerato, altresì, che in base alla norma medesima ai concorsi da espletare si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Tenuto conto delle riduzioni dell'organico previste dallo art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati;

Tenuto conto, altresì, delle indisponibilità dell'organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente l'istituzione dei ruoli locali nella provincia di Bolzano;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto, altresì, delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie e dell'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, relativa alla conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 629;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato sono disponibili trentuno posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 febbraio 1982, con il quale, in applicazione dello art. 27 della legge n. 249 del 1968, la ragioneria generale dello Stato è stata autorizzata a bandire, per l'anno 1982, un concorso, per esami, a trentuno posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato;

Attesa l'assoluta necessità, in relazione alle attuali esigenze di servizio, di riservare cinque dei predetti posti alle ragionerie provinciali dello Stato di Palermo, Enna e Caltanissetta;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato di Palermo, Enna e Caltanissetta.

Un terzo dei posti suddetti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962);

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina saranno assegnati ad uno degli uffici di cui al primo comma del presente articolo e dovranno permanervi per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

B) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta morale e civile.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

F) Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

Presentazione domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX settembre, n. 97, Roma, e redatta secondo lo schema allegato al presente bando, sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta ragioneria generale dello Stato, oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato, ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici indicati nel predetto primo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni sotto precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema esemplificativo (allegato *A*).

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il nome);

2) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, precisando, in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia o del perdono e il titolo del reato;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici di cui all'art. 1 del presente decreto;

10) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, e l'impegno di far conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o di una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 5.

Programma e diario delle prove scritte

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in un colloquio. Tali esami saranno diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecnico-contabili, necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera di concetto.

La prima prova scritta verterà sulle seguenti materie:

principi di economia politica e di scienza delle finanze;
elementi di diritto costituzionale e amministrativo.

La seconda prova scritta verterà sulle seguenti materie:

elementi di ragioneria generale ed applicata e di contabilità di Stato;

ordinamento ed attribuzioni della ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo ai suoi organi provinciali.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su nozioni di diritto privato e statistica e sulle norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Enna.

Il diario delle suddette prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 16 *novembre* 1982.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I concorrenti dovranno pertanto consultare la pubblicazione surrichiamata sulla quale potranno altresì essere comunicati eventuali rinvii relativi alla pubblicazione del diario stesso.

L'amministrazione si riserva la facoltà di portare a conoscenza dei candidati la data delle prove scritte e l'ubicazione dei locali anche per mezzo di lettera raccomandata.

Tale comunicazione non esonera, comunque, i candidati dal prendere conoscenza del diario degli esami direttamente dalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e gli stessi si considereranno avvertiti una volta che tale pubblicazione sia avvenuta.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicata.

Il colloquio avrà luogo in Enna.

Art. 6.

Ammissione al colloquio

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) tessera di riconoscimento, rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti e familiari degli stessi.

Art. 8.

Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o proferenza nella nomina, debbono far pervenire alla ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, comprovanti il possesso di tali titoli giusto quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

Art. 9.

Formazione e approvazione della graduatoria generale di merito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 6.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 10.

Reclami avverso la graduatoria

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato.

Art. 11.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio posseduto indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana. Tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso, pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali. Qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato e il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulti tuttora vigete.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

Modalità di presentazione dei documenti

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 11.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Nomina dei vincitori ed assunzioni in servizio

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole e avranno l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione. I medesimi saranno inquadrati, altresì, nella sesta qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 e con il corrispondente trattamento economico.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1982
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 364

ALLEGATO A

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre, n. 97 - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . .
nato a . . . . . (provincia di . . . . . .)
il . . . . . e residente dal (2) . . . . . .
in . . . . . . (provincia di . . . . . .)
via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato di Palermo, Enna e Caltanissetta.

Fa presente (3) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . . .;

3) non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . di . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6): . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere l'ufficio che gli sarà assegnato tra quelli indicati nell'art. 1 del bando di concorso.

Data, ...

Firma (7) . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: . . . .;

Il numero di codice di avviamento postale è il seguente . .

Eventuale numero telefonico: . . . . .

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso. Tale indicazione deve essere riportata anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15 del 1968.

(4389)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Udine

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica funzionale nel ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (IV qualifica funzionale) delle Università e degli istituti di istruzione universitaria presso:

Facoltà di ingegneria:

servizi generali . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: licenza scuola media inferiore o altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al rettore dell'Università di Udine, ufficio del personale non docente, via Antonini, 8, 33.100, Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente dell'Università degli studi di Udine.

(4453)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici, per esami, a posti di segretario e di ragioniere presso l'Università degli studi di Udine.

Le prove di esame del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di segretario, in prova nella carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Udine, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 giugno 1982, alla pag. 4300, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Udine, via Antonini, 8, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 30 settembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 1° ottobre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per esami, a tre posti di ragioniere, in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Udine, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 160 del 12 giugno 1982 alla pag. 4300 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Udine, via Antonini, 8, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 settembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 29 settembre 1982, ore 9.

(4454)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 250 del 10 settembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità socio sanitaria locale n. 62, in Meda: Riapertura termini del concorso pubblico ad un posto di tecnico di radiologia.

Unità socio sanitaria locale n. 30, in Seriate: Riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ostetrica.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno: Concorsi pubblici ad un posto di inserviente e di agente tecnico.

Comune di Ravenna: Concorso per progettazione architettonica riservato ad architetti ed ingegneri.

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1982, n. 32.

Potenziamento dei trasporti pubblici locali, in attuazione della legge-quadro 10 aprile 1981, n. 151.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 14 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Allo scopo di uniformare la propria legislazione in materia di trasporti pubblici locali alle disposizioni della legge-quadro nazionale 10 aprile 1981, n. 151 e in attesa della emanazione di una legge regionale ed organica sulla materia stessa, la regione Abruzzo:

a) eroga le provvidenze concernenti gli investimenti previsti dalla legge regionale 3 ottobre 1978, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei criteri e dei principi sanciti dalla citata legge dello Stato;

b) utilizza i fondi assegnati ai sensi dell'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, in conformità delle disposizioni stabilite dalla presente legge.

Art. 2.
Oggetto degli interventi

Ai sensi del precedente art. 1, gli investimenti ammessi a contributo in applicazione delle vigenti leggi regionali in materia e della legge-quadro nazionale 10 aprile 1981, n. 151, in favore degli enti e delle aziende che esercitano il trasporto pubblico locale di cui all'art. 1 di detta legge-quadro, riguardano:

a) l'acquisto di autobus, tram, filobus, di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n 377, convertito con modificazione, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 e di altri mezzi di trasporto di persone;

b) la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con relative attrezzature e di sedi. Per la costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine-deposito, la Regione può destinare non più del 25 % della somma messa a disposizione dallo Stato.

Art. 3.
Modalità di erogazione dei contributi

I contribtui sugli investimenti di cui alla presente legge sono concessi sulla base dei piani regionali di trasporto e dei piani di bacino di traffico, agli enti ed aziende che esercitano i servizi di trasporto pubblico di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

In attesa della formazione, approvazione ed esecutività dei predetti strumenti programmatici, si applicano, ai soli fini delle modalità e delle procedure di erogazione, le norme sancite dalla legge regionale 3 ottobre 1978, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni.

Fermo restando il disposto di cui alla lettera *b*) dell'art. 36 e dell'art. 40 della legge regionale 3 ottobre 1978, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo ad aziende ed enti che esercitano il trasporto pubblico extraurbano, si stabilisce che:

a) per le aziende ed enti di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 della legge regionale 3 agosto 1981, n. 26, che esercitano anche servizi di carattere urbano, la contribuzione è concessa nella misura dell'85 % della spesa ammessa per ciascun autobus di tipo urbano e/o suburbano e per tutte le opere previste dall'art. 11 della legge n. 151 del 10 aprile 1981;

b) per le imprese di cui alla lettera *b*) del predetto art. 3, che esercitano anche servizi di carattere urbano, la contribuzione è concessa nella misura del 50 % della spesa ammessa per ciascun autobus di tipo urbano e/o suburbano e per tutte le opere previste dall'art. 11 della legge n. 151 del 10 aprile 1981.

Art. 4.
Barriere architettoniche

I contributi di cui alla presente legge devono essere utilizzati anche per agevolare:

a) la eliminazione delle barriere architettoniche negli impianti di trasporto;

b) l'accessibilità agli invalidi non deambulanti di una parte almeno dei servizi di trasporto pubblici, ai sensi dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Art. 5.
Disposizioni finanziarie

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge restano finanziati mediante utilizzazione delle somme assegnate dallo Stato ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151, nonché mediante le assegnazioni che verranno attribuite dal Fondo nazionale trasporti nel 1982 a titolo di investimenti.

Art. 6.
Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 17 giugno 1982

NENNA D'ANTONIO

(4095)

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1982, n. 33.

Integrazione finanziamento della legge regionale 16 febbraio 1982, n. 18, concernente la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 15 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Integrazione stanziamento

Lo stanziamento di lire 6.000 milioni previsto dall'art. 7 della legge regionale 16 febbraio 1982, n. 18 « Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura per l'annata agraria 1981-1982 », è integrata da un ulteriore stanziamento per lire 3.500 milioni.

Art. 2.
Norma finanziaria

Al maggior onere di L. 3.500.000.000 di cui al precedente art. 1, si provvede, per l'anno 1982, introducendo le seguenti variazioni, per la sola competenza, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

Cap. 2899. — Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti ulteriori programmi di sviluppo - in diminuzione . . . L. 3.500.000.000

Cap. 1055. — Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura - in aumento . . . . L. 3.500.000.000

La partita iscritta nell'elenco n. 5, allegato al bilancio per l'esercizio 1982 — reiscrizione di somme provenienti da esercizi precedenti — è ridotta della corrispondente somma di lire 3.500.000.000.

Nei confronti del predetto stanziamento di spesa opera tassativamente la riserva in favore dei progetti attuativi del programma regionale di sviluppo, così come indicato dall'art. 19 della legge di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1982.

Il finanziamento di cui alla presente legge deve ritenersi aggiuntivo rispetto a quello assicurato con l'art. 35 della legge di approvazione del bilancio di previsione 1982.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 giugno 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1982, n. 34.

Norme di attuazione dell'accordo nazionale relativo all'applicazione del contratto nazionale autoferrotranvieri per il 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 15 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, in attuazione dell'accordo nazionale per l'applicazione del contratto degli autoferrotranvieri, siglato in data 12 giugno 1981, dispone ulteriori interventi finanziari oltre a quelli previsti dalla legge regionale 3 ottobre 1978, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, volti a consentire la estensione a tutto il personale dipendente da imprese che gestiscono pubblici servizi di trasporto di persone nella Regione, delle provvidenze economiche definite dall'accordo stesso.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a corrispondere alle imprese di trasporto pubblico di persone che applicano il testo unico — ad esclusione di quelle imprese che gestiscono soltanto autolinee di gran turismo, servizi a contratto non in regime di amministrazioni pubbliche — un ulteriore contributo determinato come segue e comprendente gli oneri a carico dei lavoratori e delle imprese:

1) contributo *una tantum* di L. 145.000 per l'anno 1981 per ciascun dipendente in servizio al 30 giugno 1981;

2) contributo mensile di L. 43.500 dal 1° giugno 1981 al 31 dicembre 1981 per ciascun dipendente;

3) contributo aggiuntivo forfettario di L. 45.675 al mese per ciascun dipendente dal 1° giugno 1981 al 31 dicembre 1981, per tenere conto delle giornate di effettive prestazioni di servizio e delle giornate domenicali lavorative.

Art. 3.

Per quanto attiene alle modalità di erogazione, si seguirà la normativa della legge regionale 3 ottobre 1978, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto, per l'anno 1982, in L. 1.400.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio per l'esercizio 1982:

Cap. 2898. — Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi - in diminuzione . . . L. 1.400.000.000

Cap. 1961 (di nuova istituzione) nel sett. 19, tit. II, sez. IX, ctg. III, dest. prog. 2, nat. giur. 1). — Contributo alle imprese di trasporto per l'applicazione del testo unico di cui all'accordo 12 giugno 1981 siglato presso il Ministero del lavoro tra le organizzazioni delle categorie interessate - in aumento . . . . . . L. 1.400.000.000

La partita n. 8 dell'elenco n. 4, allegato al predetto schema di bilancio 1982, è ridotto della corrispondente somma di lire 1.400.000.000.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 giugno 1982

NENNA D'ANTONIO

(4096)

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1982, n. 35.

Svincolo di destinazione dei beni trasferiti ai comuni ed assegnati alle unità locali socio-sanitarie, ai sensi dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 16 giugno 1980, n. 53.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 19 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I beni immobili destinati all'erogazione dei servizi sanitari di cui alla lettera *a*) dell'art. 56 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 53, possono conservare inalterata la precedente utilizzazione così come possono essere adibiti con atto dell'assemblea generale dell'unità locale socio-sanitaria ad un uso diverso anche mediante adattamenti, modifiche e trasformazioni in funzione del diverso uso che se ne intende fare, purchè la nuova utilizzazione risponda ad esigenze socio-sanitarie in conformità alle prescrizioni del piano sanitario regionale.

Quando il mantenimento nella precedente destinazione di un bene immobile ad uso sanitario risulti non conforme o non necessario rispetto alle prescrizioni del piano sanitario regionale, l'assemblea generale dell'unità locale socio-sanitaria interessata può deliberarne la sottrazione alla destinazione sanitaria, previa autorizzazione della giunta regionale.

Art. 2.

I beni immobili di cui alla lettera *b*) dell'art. 56 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 53, sono amministrati dal comune in cui sono collocati, con facoltà di adottare tutti gli atti e di svolgere tutte le attività idonee a conservare e valorizzare i beni, nel rispetto, di norma, della destinazione economica degli stessi.

Art. 3.

Qualora si renda necessario alienare beni sottrati alla destinazione sanitaria, di cui al secondo comma del precedente art. 1, ovvero i beni in gestione di cui al precedente art. 2, il comune proprietario, sentito il comitato di gestione della unità locale socio-sanitaria di cui il comune medesimo fa parte, ne chiede la preventiva autorizzazione alla giunta regionale che la rilascia, su conforme parere della commissione consiliare competente.

L'alienazione dei beni di cui al precedente comma può essere attuata a condizione che il reinvestimento dei capitali, derivanti dall'alienazione, sia destinato alla realizzazione ed all'ammodernamento di presidi sanitari dell'unità locale socio-sanitaria interessata, in conformità alle previsioni del piano sanitario regionale.

A tal fine il comitato di gestione elabora un piano di reimpiego e di reinvestimento, in opere di realizzazione e di ammodernamento di presidi sanitari, dei capitali ricavati dalla alienazione o trasformazione dei beni immobili di cui al precedente comma.

Il piano di cui al precedente comma deve tener conto delle esigenze di tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi, nel rispetto della normativa vigente.

Per i beni in gestione di cui al precedente art. 2, può essere consentita la alienazione anche per provvedere, con il ricavato, alla conservazione o valorizzazione del patrimonio non destinato ai servizi sanitari.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 7 luglio 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1982, n. 36.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 agosto 1981, n. 32: Norme per il trasferimento alle unità locali socio-sanitarie delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 19 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 13 della legge regionale 14 agosto 1981, n. 32, viene così modificato:

La commissione sanitaria di cui all'art. 10 della legge 27 maggio 1970, n. 382, viene costituita presso le unità locali socio-sanitarie di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo.

Essa opera nell'ambito territoriale di ciascuna provincia ed è nominata dal comitato di gestione della relativa unità locale socio-sanitaria.

La commissione sanitaria, di cui ai precedenti commi, è composta dal responsabile del servizio di medicina legale e del lavoro o, per sua delega, da altro medico dello stesso settore della unità locale socio-sanitaria in cui ha sede la commissione, che la presiede, da un oculista scelto dal comitato di gestione della unità locale socio-sanitaria e da un oculista designato dall'Unione italiana ciechi.

Le funzioni di segretario della commissione sanitaria sono affidate ad un funzionario della unità locale socio-sanitaria.

La commissione ha il compito di accertare se gli istanti sono affetti da cecità assoluta o se sono in possesso di un residuo visivo, in uno o in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, espresso in decimi. Per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra e della luce. La commissione opera il predetto accertamento secondo i criteri fissati dalla legge 27 maggio 1970, n. 382.

I nominativi dei ciechi civili, nei cui confronti sia accertata la cecità assoluta o un residuo visivo in ambo gli occhi con eventuale correzione, non superiore ad un ventesimo, sono comunicati alle prefetture entro tre giorni dalla data di riunione della commissione provinciale sanitaria a cura del segretario della commissione stessa.

Entro dieci giorni dalla data delle riunioni di cui al precedente comma, il segretario della commissione deve parimenti comunicare a tutti gli istanti l'esito del controllo oculistico.

Il segretario della commissione provvede altresì a trasmettere trimestralmente alla Unione italiana ciechi l'elenco nominativo dei ciechi civili nei confronti dei quali nello stesso periodo è stato effettuato l'accertamento oculistico, con l'indicazione dell'esito per ciascuno di essi.

La commissione di cui all'art. 12 della legge 27 maggio 1970, n. 382, ha sede presso gli uffici regionali o presso le strutture delle unità locali socio-sanitarie ed è nominata dal presidente della giunta regionale.

Tale commissione è composta da un funzionario medico dei ruoli della Regione ovvero dipendente da una unità locale socio-sanitaria, che la presiede, da un primario di una clinica oculistica universitaria designato dalla giunta regionale, da un oculista designato dalla Unione italiana ciechi. Le funzioni di segretario della commissione regionale sono svolte da un dipendente della Regione.

Il presidente e i componenti della commissione regionale non possono far parte della commissione di cui al primo comma del presente articolo.

Le domande di accertamento della cecità civile, pervenute alle commissioni, di cui al primo comma del presente articolo, devono essere esaminate entro centoventi giorni dalla data di ricevimento.

In caso di mancata pronuncia entro il termine di cui al precedente comma, gli interessati possono inoltrare ricorso alla commissione regionale, che decide in unica istanza.

Le unità locali socio-sanitarie di residenza degli aspiranti alle provvidenze previste per i ciechi che sono sottoposti a visita oculistica di accertamento di prima e seconda istanza provvederanno al rimborso delle spese di viaggio su mezzo pubblico per due persone.

Le unità locali socio-sanitarie provvederanno al trasporto, con propri mezzi e personale, di coloro che sono impossibilitati ad utilizzare i mezzi pubblici.

A tale scopo saranno utilizzati i fondi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1980, n. 60 e 28 agosto 1981, n. 34.

Per quanto concerne i compensi da corrispondere ai componenti e ai segretari delle commissioni, si fa riferimento all'art. 17 della legge regionale n. 32 del 14 agosto 1981.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 7 luglio 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1982, n. 37.

Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto abruzzese per la storia d'Italia dal fascismo alla Resistenza

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 19 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1982, il contributo annuo a favore dell'Istituto abruzzese per la Storia d'Italia dal fascismo alla Resistenza, di cui all'art. 9, comma primo, della legge regionale 14 giugno 1977, n. 27, è elevato **a lire 50 milioni.**

Art. 2.

Al maggior onere di L. 32.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, si provvede, per l'anno 1982, introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

Cap. 2898. — Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi - in diminuzione . . . . . . L. 32.000.000

Cap. 641. — Contributo per il finanziamento dell'Istituto abruzzese per la Storia d'Italia dal fascismo alla Resistenza - in aumento . . . L. 32.000.000

La partita n. 13 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1982, è ridotta della corrispondente somma di L. 32.000.000.

Per gli anni successivi al 1982, l'onere grava sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 7 luglio 1982

NENNA D'ANTONIO

(4109)

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1982, n. 38.

Interventi per la forestazione protettiva e produttiva, per la sistemazione idraulico-forestale del territorio, per l'incremento e la salvaguardia del patrimonio arboreo, per la produzione delle piante officinali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione numero straordinario del* 10 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITA'

Art. 1.

Linee di politica forestale

La regione Abruzzo, in armonia con le linee programmatiche di sviluppo della agricoltura a breve termine ed in attuazione dei principi sanciti dalla legge organica per lo sviluppo dell'agricoltura abruzzese nel quadriennio 1982-85, promuove e sostiene la valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale, l'incremento della produzione legnosa, la difesa idrogeologica del territorio, il potenziamento del verde e la conservazione dei valori ambientali, la produzione delle piante officinali, nonchè la tutela sociale ed economica delle popolazioni montane mediante programmi zonali di utilizzazione territoriale.

La presente legge, che si applica, per quanto attiene alla forestazione, nei terreni vincolati o vincolabili ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, nei bacini montani, nei comprensori di bonifica e nelle fasce litoranee, è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) elevare l'indice di boscosità della Regione mediante rimboschimenti da parte di enti pubblici e privati, singoli o associati, allo scopo di favorire la difesa del territorio e incrementare la produzione legnosa, anche ai fini industriali;

b) conservare il suolo mediante opere di sistemazione idraulica e idraulico-agrario-forestale;

c) incrementare e salvaguardare il patrimonio silvo-pastorale dei comuni e degli altri enti in conformità agli articoli 130 e seguenti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267;

d) favorire la coltivazione delle piante officinali e le conseguenti operazioni di raccolta, conservazione e commercializzazione.

La Regione, inoltre, provvede direttamente alla difesa antincendio, alla lotta fitosanitaria, e ad elaborare iniziative per la propaganda, l'assistenza tecnica, la ricerca e la sperimentazione di interesse regionale in materia forestale, compatibilmente con le norme statali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 11/72 e n. 616/77.

Titolo II

FORESTAZIONE PROTETTIVA

Art. 2.

Programmi di intervento

La Regione, sulla base dei programmi zonali di intervento adottati per lo sviluppo dell'agricoltura nel quadriennio 1982-85, finanzia interventi di rimboschimento, di valorizzazione del patrimonio boschivo, di sistemazioni idraulico-agrario-forestale, da attuare direttamente tramite i comuni e le comunità montane.

A tal fine la giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare agricoltura, predispone i parametri di riferimento e provvede al riparto per ciascuna zona ed alla erogazione all'ente destinatario delle risorse disponibili, in base alle quali si tiene conto dei programmi zonali di cui al precedente comma. Gli enti locali preposti provvedono, sentiti gli ispettorati ripartimentali delle foreste, a redigere il programma pluriennale di interventi, in ordine di priorità da sottoporre all'approvazione della giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare agricoltura.

Gli stessi enti locali provvedono, quindi, alla redazione di progetti direttamente con i propri uffici, o tramite gli ispettorati forestali o tramite i consorzi di bonifica, quando questi siano in grado di provvedervi con personale già alle proprie dipendenze.

La esecuzione dei lavori e la direzione resta di competenza dell'ufficio o dell'ente che ha redatto il progetto.

Se la progettazione viene affidata ai consorzi di bonifica, questi debbono provvedervi in ottemperanza alle disposizioni impartite dagli ispettorati forestali.

Tutti i progetti debbono essere vistati con o senza prescrizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione, dal competente ispettorato forestale anche per la congruità dei prezzi e quindi sottoposti all'approvazione della giunta regionale.

Gli interventi, a totale o prevalente carico della Regione, riguardano:

1) rimboschimenti, ricostituzioni boschive e sistemazioni idraulico-forestali delle zone franose e di calanchi e difesa dei boschi dalle valanghe;

2) opere pubbliche di bonifica montana nei comprensori di bonifica montana;

3) operazioni colturali ed opere costruttive immediatamente connesse ai rimboschimenti e alle sistemazioni idraulico-forestali;

4) miglioramento boschi esistenti comprese le opere colturali o di ripristino di precedenti rimboschimenti, nonchè realizzazioni di infrastrutture che favoriscano la coltura dei boschi stessi;

5) redazione del catasto dei terreni per la forestazione protettiva, nonchè delle aree di particolare valore naturalistico e dei biotipi meritevoli di tutela;

6) delimitazione delle aree soggette o da assoggettare al vincolo idro-geologico;

7) costituzione e potenziamento dei vivai forestali regionali, anche per la produzione di essenze a rapido accrescimento;

8) lotta fitosanitaria per la difesa dei boschi e delle piantagioni forestali;

9) opere ed attrezzature per la prevenzione e la difesa dagli incendi boschivi;

10) sistemazione e recupero a verde delle aree di cava ed estrazione, nonchè di scarpate stradali od altri grandi manufatti di aree adibite a discariche precarie, di argini e sponde fluviali lacustri;

11) manutenzione, conservazione e ampliamento delle fasce boschive litoranee;

12) valorizzazione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici mediante redazione di piani economici.

Art. 3.

Lavori manutentori

La giunta regionale, nell'ambito degli stanziamenti annualmente iscritti negli stati di previsione della spesa corrente dei bilanci regionali e sulla base di parametri di riferimento da essa predisposti provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, d'intesa con la commissione consiliare agricoltura, al riparto tra le diverse zone delle risorse disponibili da attribuire agli enti locali per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-agrario-forestale.

La progettazione, l'approvazione, la esecuzione e la direzione dei lavori sono effettuati in conformità a quanto disposto dai commi terzo, quarto e quinto del precedente art. 2.

La giunta regionale, nell'ambito degli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo provvede, altresì, attraverso gli ispettorati forestali, alla ordinaria coltura e gestione dei vivai forestali con attribuzioni annuali di fondi necessari.

La giunta regionale provvede alla liquidazione ed al pagamento delle spese relative, mediante delega ai funzionari dei rispettivi uffici.

Art. 4.

Esecuzione dei lavori

L'alta sorveglianza dei lavori resta in tutti i casi, di competenza della Regione che la esercita attraverso gli ispettorati ripartimentali delle foreste.

Art. 5.

Impiego mano d'opera

In via transitoria e, comunque, non oltre l'entrata in vigore delle norme per la disciplina organica della gestione dei beni agro-silvo-pastorali della Regione di cui al successivo art. 12 e l'attuazione della delega riguardante le funzioni amministrative in materia di foreste e di bonifica di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 11/72 e n. 616/77, la giunta regionale e gli enti delegati di cui al precedente art. 2 sono autorizzati ad impiegare, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica idraulico-forestale, idraulico-agraria e di forestazione, lavoratori assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato e con l'applicazione del trattamento economico previsto dai vigenti contratti di lavoro.

Art. 6.

Contenimento dei costi

Alla compilazione dei progetti esecutivi gli uffici tecnici della Regione e gli enti delegati, compatibilmente con le condizioni generali delle aree di intervento, adottano le soluzioni tecniche più appropriate per contenere al massimo i costi di realizzazione dei singoli lavori.

Art. 7.

Assistenza e propaganda

Al fine di orientare e coordinare le attività e le metodologie inerenti alla forestazione, alla sistemazione idraulico-agrario-forestale, all'arboricoltura da legno, alla gestione e al miglioramento delle aziende silvo-pastorali delle zone montane, la Regione istituisce presso ciascun ispettorato ripartimentale e distrettuale delle foreste un settore con il compito di provvedere all'assistenza ed alla consulenza tecnica in favore delle comunità montane e degli altri enti e degli operatori singoli ed associati, anche in relazione ad una maggiore informazione per l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.

La Regione promuove, altresì iniziative culturali e sociali volte a diffondere una migliore conoscenza delle risorse naturali e delle colture, anche mediante la partecipazione a mostre di propaganda e l'organizzazione della festa della montagna e della festa degli alberi, sulla base dei programmi annuali.

Art. 8.

Ricerca e sperimentazione

La Regione, nei limiti delle leggi statali vigenti in materia, d'intesa con le facoltà di scienze forestali e degli istituti sperimentali di ricerca, promuove, tramite l'ERSA, la costituzione di un centro di ricerca e sperimentazione regionale volto a:

a) miglioramento genetico del materiale di moltiplicazione delle specie forestali sia in bosco che in vivaio, anche per lo sviluppo della selvicoltura produttiva;

b) individuazione e aggiornamento dei boschi da seme regionali;

c) sviluppo della meccanizzazione delle operazioni connesse all'attività vivaistica, ai rimboschimenti, nonchè alle utilizzazioni boschive;

d) studio dei bacini idrografici regionali;

e) ricerche e sperimentazione delle specie erbacee per il miglioramento produttivo dei pascoli montani (alpicoltura);

f) ricerca per la produzione, raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali e dei prodotti silvo-pastorali;

g) indagini dendro-auxometriche, anatomiche, fisiche, biochimiche e tecnologiche dei boschi regionali.

Art. 9.

Arboreti a scopo didattico e ricreativo

Per le attività ricreative e didattiche, la Regione promuove la istituzione, negli agglomerati urbani, di popolamenti forestali e parchi su superfici da individuare ed acquisire al patrimonio indisponibile della Regione di cui al successivo art. 10.

La giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare agricoltura, predispone un programma di interventi poliennali.

Titolo III

DEMANIO FORESTALE

Art. 10.

Demanio forestale della Regione

Il patrimonio agro-silvo-pastorale della Regione, denominato « Demanio forestale regionale », è formato:

1) dai beni già facenti parte del demanio forestale dello Stato, trasferiti alla Regione in virtù dell'art. 11, quinto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè degli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

2) dai vivai forestali regionali;

3) dai terreni montani che pervengano alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonchè per acquisto comunque diretto alla formazione dei boschi, prati, pascoli, vivai, aziende modello o riserve naturali;

4) dai terreni montani acquisiti a termine di provvedimenti in attuazione di piani regionali;

5) da altri terreni e beni rustici che e in qualsiasi modo pervengano in proprietà alla Regione.

Possono, altresì, essere acquisiti anche mediante espropriazioni in virtù dell'art. 9, secondo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, i terreni interclusi nei beni regionali o ad essi adiacenti, quando il loro incorporamento sia necessario per una migliore gestione dei beni stessi, nonchè le aree occorrenti per strade di accesso, spazi di deposito od altri impianti necessari alla razionale gestione del demanio forestale.

Per le relative espropriazioni si applicano, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, le disposizioni del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

Utilizzazione del demanio forestale

Per il conseguimento dei fini indicati dalla presente legge, il demanio forestale regionale viene utilizzato in conformità alle seguenti direttive:

1) potenziamento della funzione protettiva, ricreativa e culturale, con la costituzione di riserve e parchi naturali secondo la normativa della legge regionale 20 giugno 1980, n. 61;

2) incremento del patrimonio faunistico in collaborazione con l'ARAPIS, e di quello ittico;

3) incremento delle funzioni produttive;

4) creazione di aziende come modello di razionale gestione delle risorse forestali e foraggere per il progresso socio-economico della montagna;

5) realizzazione di attività turistiche e ricreative nei terreni gestiti, operando anche per la diffusione dell'agriturismo;

6) acquisizione, in base alla normativa vigente, di terreni nudi, incolti, cespugliosi o boscati atti alla produzione forestale e foraggera o alla protezione della fauna e della flora.

Art. 12.
Gestione del demanio forestale

Il demanio forestale, nelle more della emanazione di apposita legge regionale che disciplini la materia, è gestito dalla amministrazione regionale che si avvale degli uffici amministrazione foreste demaniali esistenti, previa intesa con la gestione ex A.S.F.D.

Fino alla costituzione dell'Azienda regionale delle foreste, i compiti e i poteri previsti dal precedente comma sono estesi, limitatamente al demanio forestale regionale, agli amministratori a questo preposti sotto la sorveglianza degli uffici del settore agricoltura e foreste della giunta regionale.

Titolo IV
RIMBOSCHIMENTI E SISTEMAZIONI IDRAULICHE E IDRAULICO-FORESTALI

Art. 13.
Progetti esecutivi dei lavori

La giunta regionale approva i progetti esecutivi delle opere incluse nei programmi di cui al precedente art. 2, ne determina il finanziamento e la liquidazione dei lavori.

L'approvazione dei progetti esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di urgenza e di indifferibilità delle opere.

L'elenco dei terreni da rimboschire o da sistemare, con l'indicazione della eventuale indennità di occupazione e la planimetria allegata ai progetti esecutivi è pubblicato nell'albo dei comuni interessati per un periodo di trenta giorni consecutivi. Questa procedura vale anche come notifica ai proprietari interessati.

Le eventuali opposizioni degli interessati debbono essere presentate entro i successivi quindici giorni ai comuni competenti per territorio, che ne curano l'immediata trasmissione alla giunta regionale, con i pareri e le osservazioni del caso, per la emissione dell'atto definitivo.

Art. 14.
Catasto dei terreni da rimboschire

La Regione, nell'ambito dei programmi zonali, provvede all'accertamento dei terreni disponibili da sottoporre a rimboschimento per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge.

Gli uffici regionali, in collaborazione con i comuni, le comunità montane e gli altri enti comunque interessati alla forestazione e alla difesa del suolo, raccolgono i dati catastali per la formazione del « catasto dei terreni da rimboschire », che restano depositati presso gli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.

Le superfici censite possono essere prese in consegna previo atto di sottomissione ai sensi dell'art. 50 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267. Per esse è corrisposta una indennità per il periodo di occupazione temporanea, della durata massima di quindici anni, a decorrere dalla data di presa in possesso, anche in assenza di progetti esecutivi.

L'indennità cessa con la riconsegna dei terreni rimboschiti, il cui governo è regolato dalla legislazione vigente e dal piano di coltura e di conservazione (art. 54 della legge n. 3267).

L'accertamento dei terreni da assoggettare a rimboschimento procede per i bacini idrografici o sottobacini, in funzione del grado di dissesto, per i quali sono individuati l'indice di boscosità e gli altri parametri utili ai fini dell'intervento forestale.

Le aree comunque acquisite al « catasto dei terreni da rimboschire », possono essere recintate con apposite chiudende per facilitare il processo di riforestazione, al quale si provvede con la presente legge e con i mezzi finanziari e normativi che la Regione predisporrà in futuro.

Sono parimenti individuati e censiti tutti i biotopi e le aree che, per particolari valori ambientali, floristici, faunistici, biologici, archeologici, storici, demoantropologici, ecc., meritano di essere posti sotto protezione.

Successivamente la Regione provvede ad emettere i provvedimenti necessari per la loro tutela.

Art. 15.
Esecuzione e collaudo dei lavori

Per l'esecuzione dei lavori si osservano, per quanto non diversamente disposto dalla vigente legislazione regionale, le norme in vigore per i lavori pubblici dello Stato.

Per il collaudo, conformemente alle leggi statali vigenti in materia, i lavori di importo fino a lire 150 milioni sono definiti, a mezzo di certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori.

Per l'importo superiore a lire 150 milioni ma non eccedente i 1.000 milioni, è in facoltà del settore agricoltura e foreste di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

Il collaudo dei lavori è disposto dal settore agricoltura e foreste della giunta regionale.

Art. 16
Occupazione temporanea dei terreni

Qualora non si proceda all'acquisizione ed all'espropriazione dei terreni da rimboschire o sistemare, i lavori necessari possono essere eseguiti previo consenso dei proprietari o possessori, mediante apposita convenzione nella quale viene stabilita l'eventuale indennità per l'occupazione temporanea.

In caso di mancato accordo, gli enti delegati dalla Regione alla esecuzione dei lavori, ovvero gli uffici tecnici regionali quando i lavori medesimi vengono affidati agli stessi, potranno procedere nel territorio di loro competenza all'occupazione temporanea dei terreni interessati, ai sensi dell'art. 64 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Per la relativa procedura si osservano, in quanto applicabili, le norme del titolo II, capo I, della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Le attribuzioni ivi conferite al prefetto sono devolute al presidente della giunta regionale e la perizia per la determinazione dell'indennità sarà effettuata dagli ispettori ripartimentali delle foreste competenti per territorio.

L'indennità è versata direttamente agli aventi diritto.

I terreni comunque rimboschiti o sistemati sono esenti da qualsiasi imposta e sovraimposta. L'esonero è disciplinato a norma degli articoli 58 e 90 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 17.
Divieto di trasformazione dei terreni rimboschiti

Ai terreni rimboschiti ai sensi dei precedenti articoli 13, 14 e 16 è vietato apportare trasformazioni colturali; essi non possono inoltre ricevere destinazioni incompatibili con quella forestale, salvo l'esecuzione di opere di eccezionale interesse e di pubblica utilità disposte od autorizzate dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale e sentito il parere degli ispettori ripartimentali delle foreste.

Per le procedure ci si avvale della normativa di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e agli articoli 20 e 21 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

Art. 18.
Produzione e distribuzione piantine forestali

La Regione assicura la produzione nei propri vivai e la distribuzione gratuita di piantine forestali, alle comunità montane ed agli altri enti per far fronte ai lavori di rimboschimento comunque eseguiti.

Nei limiti delle disponibilità possono, altresì, essere cedute gratuitamente piantine forestali ad enti e privati per essere destinate — sotto la vigilanza dei competenti uffici forestali — a piantagioni sparse, a gruppi e a filari alla costituzione di verde, piccoli consolidamenti e all'incremento dell'arboricoltura in genere.

La produzione e distribuzione delle piantine è affidata agli ispettorati ripartimentali delle foreste.

Titolo V

INCENTIVI PER LA FORESTAZIONE E PER LA COLTIVAZIONE DELLE PIANTE OFFICINALI

Art. 19.
Contributi in conto capitale

Nei territori montani o sottoposti a vincolo idrogeologico, ai proprietari o possessori di terreni non destinabili all'attività agricola e zootecnica e di boschi radi o degradati, che intendano rispettivamente rimboschirli o ricostituirli a bosco sono concessi, quando le opere non sono finanziabili con fondi nazionali e comunitari o per esaurimento di questi, contributi nella seguente misura:

1) fino al novanta per cento alle forme associative fra imprenditori agricoli;

2) fino all'ottanta per cento ai privati singoli.

Nella spesa ammissibile a contributo sono compresi l'impianto, le cure colturali per più anni, la sostituzione delle fallanze, le recinzioni, le opere antincendio, la viabilità di servizio se indispensabile.

I contributi possono essere concessi per superfici non inferiori ad un ettaro anche se costituiti da più appezzamenti, purchè ubicati fuori dei perimetri urbani.

Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 9 della legge 22 maggio 1973, n. 269.

Art. 20.
Manutenzione dei terreni rimboschiti

Dopo il collaudo finale, i proprietari sono tenuti ad osservare le norme seguenti per la manutenzione dei terreni rimboschiti:

1) divieto di trasformare a ceduo i rimboschimenti destinati, nell'atto di concessione del contributo, ad alto fusto, salvo deroga su autorizzazione dell'ispettorato ripartimentale delle foreste quando ricorrano particolari esigenze di conservazione del suolo;

2) obbligo:

a) in caso di danneggiamento per incendio od altre cause imputabili al concessionario, di ripristinare la piantagione entro due anni dall'evento;

b) di provvedere alla lotta antiparassitaria;

c) di eseguire, nell'età giovanile del rimboschimento, le necessarie sostituzioni di fallanze per assicurarne la efficienza;

d) di compiere gli opportuni diradamenti secondo l'età e lo sviluppo della piantagione.

La giunta regionale in caso di accertato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo procede d'ufficio, in sostituzione degli obbligati ed a loro spese, all'esecuzione delle opere a norma della legislazione vigente avvalendosi degli ispettorati ripartimentali delle foreste.

Art. 21.
Piante officinali

La Regione favorisce la coltivazione delle piante officinali e le conseguenti operazioni di raccolta, conservazione e commercializzazione su terreni demaniali o privati idonei a tale tipo di coltivazione.

Titolari delle iniziative possono essere i comuni singoli o associati, le comunità montane, le cooperative, le società che abbiano come oggetto sociale la produzione di piante officinali e singoli privati.

Per l'impianto, l'acquisto di materiale di moltiplicazione, di attrezzature e macchinari strettamente connessi alla produzione, la Regione concede un contributo in conto capitale nella misura del 50% della spesa ammissibile.

Art. 22.
Norme procedurali

Gli aventi diritto ai benefici di cui al presente titolo, debbono inoltrare domanda all'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio munita della prescritta documentazione, anche in relazione alla natura e destinazione delle opere.

L'ispettorato ripartimentale delle foreste provvede alla istruttoria della pratica, che deve essere trasmessa con dettagliato parere all'ente locale competente e al settore agricoltura e foreste della Regione entro i successivi sessanta giorni.

Titolo VI

TUTELA TECNICO ECONOMICA DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI

Art. 23.
Piani pluriennali di assestamento e di utilizzazione dei beni silvo-pastorali

Le comunità montane e i comuni singoli o associati con patrimonio silvo-pastorale, sono tenuti alla compilazione, entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, di piani di assestamento e di utilizzazione dei boschi e dei pascoli compresi nel rispettivo territorio e di proprietà di enti locali, di enti pubblici, e di diritto pubblico e di enti morali.

Tali piani debbono contenere, altresì, la regolamentazione degli eventuali usi civici e sono soggetti all'approvazione della giunta regionale, di intesa con la commissione consiliare agricoltura.

La Regione assume a proprio totale carico la spesa per la loro compilazione sulla base del relativo preventivo.

Nei piani predisposti dagli enti possono essere inclusi anche boschi e pascoli di privati purchè i rispettivi proprietari ne facciano esplicita richiesta e dichiarino di assoggettarsi ai conseguenti obblighi.

La spesa è sempre a totale carico della Regione.

Per la redazione di tali piani le comunità montane e i comuni di cui sopra si avvalgono degli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio, nonchè di dottori forestali liberi professionisti iscritti all'albo professionale.

L'attuazione resta affidata ai proprietari interessati.

I piani debbono prevedere l'obbligo del proprietario di accantonare una somma pari al quindici per cento delle entrate derivanti dal taglio dei boschi uso commercio, da destinare all'esecuzione di opere di coltura e manutenzione dei boschi stessi.

L'importo delle somme così accantonate, sarà comunicato agli ispettorati ripartimentali delle foreste, i quali ne determinano le modalità tecniche di utilizzazione, redigendo all'occorrenza apposite perizie. Qualora le opere così prescritte non vengano eseguite, la Regione vi provvede d'ufficio, rivalendosi delle relative spese nei confronti degli inadempienti ai sensi delle disposizioni contenute nel regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 24.
Pagamento della spesa per la compilazione dei piani

Al pagamento della spesa per la compilazione dei piani di cui al precedente art. 23, la giunta regionale provvede con le seguenti modalità di erogazione:

1) acconto nella misura del 60% all'inizio dei lavori di rilevamento e del 15% alla fine degli stessi;

2) acconto nella misura del 15% alla presentazione del piano;

3) saldo del restante 10% dopo l'approvazione del piano.

Art. 25.
Interventi previsti nei piani di assestamento

Possono essere concessi contributi fino all'ottanta per cento della spesa ammissibile e secondo le modalità e procedure previste dal precedente art. 22, per l'acquisto di macchinari, per l'impianto di teleferiche fisse e per la costruzione e il ripristino di strade di esbosco, di mulattiere e di itinerari turistici pedonali, quando tali opere ed acquisti siano previsti nel piano di assestamento.

I contributi di cui sopra non possono essere concessi ai privati singoli.

Art. 26.
Utilizzazione dei boschi compresi nei piani di assestamento

Le utilizzazioni dei boschi devono essere conformi alle prescrizioni dei piani di assestamento.

La ripresa per motivi economici può essere annuale, biennale o triennale.

Fino a quando per i beni silvo-pastorali di proprietà degli enti indicati al primo comma dell'art. 23 non sono stati approvati i piani di assestamento, le utilizzazioni sono stabilite dagli ispettorati ripartimentali forestali competenti per territorio nella misura delle riprese previste nei piani scaduti o, in mancanza di essi, nella media annuale delle riprese usufruite nell'ultimo decennio.

Art. 27.

Contributi per danni causati da specie animali protette

Lo stanziamento di lire 120 milioni previsto dall'art. 8 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3, è integrato da un ulteriore stanziamento di lire 300 milioni annui.

Art. 28.

Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo

Per l'applicazione della legge regionale 11 settembre 1979, n. 45, è prevista per il triennio 1982-84, una spesa annua di lire 40 milioni.

Titolo VII

DIVIETI E SANZIONI

Art. 29.

Norme di polizia forestale

Tutte le operazioni eseguite nei boschi e nei terreni vincolati o vincolabili per effetto della presente legge, sono sottoposte alle leggi e regolamenti vigenti in materia sia statali che regionali, nonchè alle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Art. 30.

Limiti di transito

E' vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, nelle strade di cui all'art. 25 della presente legge, nonchè in quelle a carattere silvo-pastorali riconosciute tali dai competenti ispettorati ripartimentali delle foreste.

Il transito è permesso in caso di pronto intervento e di pubblica necessità.

Titolo VIII

INTERVENTI DI COMPETENZA DI ENTI PUBBLICI E REGIONALE

Art. 31.

Criteri di intervento a favore di enti pubblici

Per la realizzazione dei programmi di forestazione e sistemazione idraulico-forestale nel territorio regionale, la Regione, sulla base delle disponibilità finanziarie proprie e di quelle risultanti da interventi nazionali e comunitari, fissa i parametri di riferimento per ciascuna delle aree di intervento, in base ai quali provvede al loro riparto, attribuendo agli enti locali competenti per territorio il contributo pari al 100% della spesa, comprensivo di tutti gli oneri.

Per l'esecuzione degli interventi di cui al regolamento (CEE) n. 269/79 e per complessive 46040 U.C., il finanziamento del restante 50% a carico degli enti concessionari è così assicurato:

a) col contributo in conto capitale della Regione nella misura complessiva di 8.000 milioni, a favore delle comunità montane e dei comuni non montani il cui territorio è compreso in quello del programma di intervento C.E.E., così distinti: anno 1982 lire 1.000 milioni; anno 1983 lire 3.500 milioni; anno 1984 lire 3.500 milioni;

b) per la differenza con mutuo agrario agevolato contratto, ciascuna per la sua parte, dalle comunità montane e dai comuni non montani.

Tale mutuo con ammortamento quinquennale (1985-89) e preammortamento triennale (1982-84) è garantito da fidejussione della Regione.

La Regione concede per l'ammortamento di tali mutui contributi a favore delle comunità montane e dei comuni non montani interessati.

La spesa per gli interventi non può superare i costi previsti dalla C.E.E. salvo l'eventuale lievitazione dei prezzi, nel qual caso la Regione assume a suo totale carico il maggior onere.

Tale maggiorazione è utilizzata, in particolare, per fronteggiare i maggiori costi derivanti da interventi di particolare difficoltà.

In caso di inadempienza da parte delle comunità montane e dei comuni nel pagamento, della parte loro spettante, delle rate di competenza nella misura stabilita dalla giunta regionale sulla base di parametri da questi fissati, la Regione provvede:

a) alla sospensione degli interventi, se l'inadempienza si verifica nel corso del triennio di forestazione. In tal caso la relativa somma residua è destinata a favore di altri comuni o comunità montane;

b) al recupero dei fondi a favore della Regione, in sede di successivi ulteriori finanziamenti regionali in materia di forestazione protettiva.

Art. 32.

Opere eseguite direttamente dalla Regione

La Regione, attraverso i propri uffici tecnici e operativi e con attribuzione annuale dei fondi necessari, provvede:

1) alla costituzione, potenziamento, coltura e gestione dei vivai forestali regionali ed alla fornitura gratuita di piantine;

2) alla gestione e manutenzione del demanio regionale;

3) alla formazione e aggiornamento del catasto forestale;

4) alla delimitazione delle aree soggette o da assoggettare a vincolo idrogeologico;

5) all'assistenza e propaganda;

6) alla ricerca e sperimentazione;

7) alla realizzazione di arboreti a scopo didattico-ricreativo;

8) alla lotta fitosanitaria;

9) alla liquidazione degli indennizzi per l'occupazione temporanea dei terreni da assoggettare a rimboschimento o a sistemazione idraulico-forestale;

10) alla liquidazione delle spese per la compilazione dei piani di assestamento;

11) alla liquidazione dei danni causati da animali protetti;

12) alla manutenzione, conservazione ed ampliamento delle fasce boschive litoranee;

13) all'applicazione della legge regionale 11 settembre 1979, numero 45.

I funzionari responsabili degli uffici regionali sono delegati alla liquidazione e pagamento delle spese relative alla esecuzione degli interventi previsti nel presente articolo.

Titolo IX

SVILUPPO DELLA SELVICOLTURA PRODUTTIVA

Art. 33.

Scopi

La Regione, al fine di incrementare la produzione del legno, favorisce l'impianto ed il potenziamento della selvicoltura produttiva, conformemente ai programmi zonali di sviluppo e ad integrazione degli interventi previsti da leggi nazionali, da programmi della Cassa per il Mezzogiorno e da programmi della Comunità economica europea.

Art. 34.

Beneficiari

Per lo sviluppo della selvicoltura produttiva in terreni ubicati nel territorio di competenza regionale, beneficiano delle provvidenze, previste dalla presente legge, in ordine di proprietà, le seguenti categorie:

a) coltivatori diretti singoli o associati;

b) le cooperative agricole e i loro consorzi costituiti per numero di soci e per estensione agraria in maggioranza da coltivatori diretti, anche per terreni vallivi demaniali ottenuti in concessione;

c) gli imprenditori che esercitano l'attività agricola a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

d) gli altri proprietari di terreni anche se non coltivatori diretti.

Art. 35.

Condizioni

La superficie minima ammissibile non può essere inferiore a un ettaro, anche se costituita da più appezzamenti.

Per il pioppo è consentito anche l'impianto a filari, purchè siano messi a dimora razionalmente almeno duecentocinquanta soggetti.

La selvicoltura produttiva deve essere attuata con le specie forestali più largamente sperimentate, comprese nella allegata tabella *A*.

Tale tabella può essere aggiornata dalla Regione sulla base dei risultati di ricerche e sperimentazioni.

Art. 36.

Provvidenze

La Regione concede ai beneficiari di cui all'art. 34, che ne facciano richiesta, una anticipazione di reddito per tutto il periodo di coltivazione (turno), anche ad integrazione di contributi e di altre eventuali provvidenze comunque erogate da altri enti.

Tale anticipazione viene erogata a decorrere dal primo anno di attività successiva all'impianto e su certificazione degli uffici forestali nelle seguenti misure dall'ispettorato forestale competente per territorio:

a) L. 400.000 annue per ettaro coltivato, a favore delle categorie di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 34;

b) L. 200.000 annue per ettaro coltivato a favore della categoria *c*) del precedente art. 34, fino a 10 ettari per ditta.

Tali importi vengono rivalutati annualmente per tutta la durata del turno, secondo l'indice del costo della vita comunicato dall'ISTAT al 31 dicembre di ciascun anno.

Al termine del turno le anticipazioni di reddito percepite dai beneficiari sono da questi rimborsate all'ERSA a nome e per conto della Regione, nella misura pari alla media della anticipazione riscossa nell'ultimo triennio moltiplicato per il numero degli anni di effettiva erogazione e comunque per un importo complessivo non superiore a quello di mercato del prodotto ottenuto.

In caso di trasferimento del terreno rimboschito per successione, affitto, o vendita, il rimborso è dovuto dal nuovo titolare beneficiario.

I rimborsi vengono riscossi tramite i comuni competenti per territorio e versati all'ERSA.

I comuni trattengono il 10% della somma a titolo di rimborso spese.

Art. 37.

Condizioni

L'interessato presenta la domanda all'ispettorato forestale competente per territorio il quale, entro quarantacinque giorni, deve effettuare la istruttoria ed emettere il provvedimento con parere, da trasmettere al competente comune.

Il comune approva, sulla base del predetto parere, apposita convenzione con il beneficiario nella quale devono essere indicate le condizioni di cui all'art. 35 della presente legge, la durata del turno, le prescrizioni previste dalle procedure e l'impegno formale alla restituzione delle anticipazioni percepite, secondo la misura prevista dal precedente articolo, entro un termine perentorio comunque non superiore ai novanta giorni rispetto alla effettuazione del taglio.

A fine turno il beneficiario è tenuto a dare comunicazione del programma di taglio al comune ed a richiedere all'ufficio forestale competente per territorio la necessaria autorizzazione al taglio.

Per giustificati motivi la durata del turno indicata nella convenzione può essere anticipata o ritardata dal competente ispettorato forestale che ne deve dare comunicazione al comune anche ai fini della modifica della convenzione.

I titolari singoli e associati che beneficiano delle provvidenze di cui alla presente legge, hanno l'obbligo di completare almeno un ciclo produttivo.

Gli eredi, acquirenti ed aventi causa a qualsiasi titolo dai beneficiari nel possesso o nella proprietà del fondo oggetto della convenzione subentrano *ipso iure* nella convenzione medesima per tutti gli obblighi o benefici relativi.

A tal fine, la convenzione è trascritta presso la conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio, a cura del funzionario comunale rogante, entro trenta giorni dalla stipula.

Le spese relative alla stipula della convenzione e conseguenti, sono a carico dell'ERSA.

Art. 38.

Competenze

Le anticipazioni di reddito di cui all'art. 36 della presente legge vengono erogate dall'ERSA, tramite i comuni.

A tal fine la Regione assegna annualmente all'ERSA una somma pari a quella prevista dal piano quadriennale di intervento per il settore, debitamente aggiornata sulla base dell'indice del costo della vita comunicato dall'ISTAT.

Gli uffici forestali, preposti alla istruttoria delle richieste ed al collaudo degli impianti, rilasciano apposita certificazione, sulla base della quale l'ERSA provvede a dotare i comuni interessati delle somme necessarie alla erogazione delle anticipazioni di reddito.

I provvedimenti esecutivi di liquidazione delle anticipazioni di reddito sono di competenza della giunta comunale del comune in cui è ubicato il terreno coltivato.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale stabilisce, sentita la competente commissione consiliare, con propria deliberazione, ulteriori modalità d'intervento dell'ERSA, dei comuni e degli uffici regionali preposti nonchè le procedure di contabilità relative agli accrediti ed ai rendiconti delle somme erogate, condizioni e forme di restituzione, anche anticipata, dei benefici concessi in forza delle norme del presente titolo.

Art. 39.

Vincoli di destinazione

I terreni destinati a selvicoltura produttiva durante il primo turno, non possono mutare la destinazione.

La trasformazione di coltura, l'arbitrario taglio anticipato o l'abbandono, comportano la sospensione dell'erogazione dell'anticipazione di reddito e la restituzione di tale anticipazione nella misura pari alla media dell'anticipazione riscossa nell'ultimo triennio moltiplicato per il numero degli anni di anticipazione fruita.

Art. 40.

Garanzia assicurativa

Gli impianti di selvicoltura produttiva sono garantiti, per i danni derivanti da avversità atmosferiche e da altre calamità, con polizza assicurativa stipulata dall'ERSA con un ente assicurativo di Stato per importo adeguato al valore dei singoli impianti desumibili dai progetti approvati.

Gli oneri derivanti sono anticipati dall'ERSA che esercita la rivalsa a fine turno, per la parte relativa alla anticipazione effettuata e commisurata a quella prevista dal predetto secondo comma dell'art. 38.

Art. 41.

Procedure

La giunta regionale predispone, su conforme parere della commissione consiliare agricoltura, le procedure per l'attuazione della selvicoltura produttiva d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche per quanto attiene gli interventi C.E.E.

Titolo X

NORME FINALI

Art. 42.

Applicabilità di altre norme

Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 3267, e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando la sostituzione degli organi dello Stato con i competenti organi della Regione nelle funzioni corrispondenti.

Le norme regionali in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Art. 43.

Delega delle funzioni

Tutte le funzioni previste nei primi otto titoli della presente legge e non specificatamente riservate a sè dalla Regione, sono attribuite alle comunità montane e ai comuni singoli o associati.

Art. 44.

Disposizioni finanziarie

La Regione è autorizzata ad iscrivere nello stato di previsione della entrata dei bilanci dal 1983 e successivi le somme a rimborso provenienti dalla C.E.E., in base al regolamento n. 269 del 6 dicembre 1979.

Tali somme sono devolute alle comunità montane interessate in base ai programmi di intervento.

Tutte le somme che eventualmente perverranno dallo Stato e destinate alla forestazione saranno utilizzate per gli interventi di settore con priorità per le esposizioni contratte dalla Regione e dalle comunità montane in base alle disposizioni contenute nella presente legge.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1982, sono individuati e ripartiti nei termini che seguono:

per il titolo II	L. 850.000.000
per il titolo V e VI	» 200.000.000
per il titolo VIII art. 31	» 3.150.000.000
per il titolo VIII art. 32	» 1.900.000.000
per il titolo IX	» 400.000.000
Totale . . .	L. 6.500.000.000

Al relativo onere, per l'anno 1982, si provvede:

quanto a lire 5.500 milioni mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2899 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1982 « Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti ulteriori programmi di sviluppo » - Elenco n. 5 - fondi assegnati dalla legge n. 984 del 27 dicembre 1977;

quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa del cap. 2898 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1982 « Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale » - Elenco numero 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 sono istituiti ed iscritti per competenza e per cassa i seguenti capitoli:

cap. 1131 (sett. 11, tit. I, sez. X, ctg. V, dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato « Interventi per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-agrario-forestale e per l'ordinaria coltura e gestione dei vivai forestali - tit. II » con lo stanziamento di L. 850.000.000 (fondi regionali);

cap. 1184 (sett. 11, tit. II, sez. X, ctg. III, dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato « Interventi per la forestazione e per la coltivazione delle piante officinali e la tutela tecnico economica dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti - titolo V e VI » con lo stanziamento di L. 200.000.000;

cap. 1185 (sett. 11, tit. II, sez. X, ctg. III, dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato « Interventi a favore delle comunità montane e dei comuni non montani per la forestazione e sistemazione idraulico-forestale - tit. VIII, art. 31 » con lo stanziamento di L. 3.000.000.000;

cap. 2783 (sett. 27, tit. II, sez. X, ctg. V, dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato « Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria a favore delle comunità montane e dei comuni non montani per mutui agrari agevolati contratti per interventi di forestazione e di sistemazione idraulico-forestale - tit. VIII, art. 31 » con lo stanziamento di L. 150.000.000 (fondi regionali);

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale .... L. 72.000
semestrale .... L. 40.000

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale .... L. 100.000
semestrale .... L. 55.000

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale .... L. 96.000
semestrale .... L. 53.000

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale .... L. 85.000
semestrale .... L. 47.000

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale .... L. 165.000
semestrale .... L. 92.000

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... L. 30.000

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari - per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000
Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

cap. 1116 (sett. 11, tit. I, sez. X, ctg. IV, dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato «Spese connesse agli interventi di forestazione e di sistemazione idraulico-forestale - tit. VIII, articolo 32» con lo stanziamento di L. 1.560.000.000;

cap. 1186 (sett. 11, tit. II, sez. X, ctg. III, dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato «Interventi per lo sviluppo della selvicoltura produttiva - tit. IX» con lo stanziamento di lire 400.000.000.

Per gli anni successivi al 1982, le leggi di approvazione o di variazione dei pertinenti bilanci regionali deteminano gli oneri relativi agli interventi di cui al precedente comma, da riferire agli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio della Regione, nel rispetto dei termini di finanziamento degli stanziamenti stessi contemplati dai precedenti commi del presente articolo.

Per effetto, altresì, del disposto del precedente art. 27, lo stanziamento del cap. 1051 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1982, è incrementato, per competenza e per cassa, della somma di L. 300.000.000 e per gli esercizi successivi l'onere globale annuale di L. 420.000.000 grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

In attuazione, inoltre, del disposto del precedente art. 28, lo stanziamento del cap. 2621 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1982, è elevato, per competenza e per cassa, della somma di L. 40.000.000 e per gli esercizi 1983 e 1984 l'onere grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci. Per gli esercizi successivi al 1984, resta fermo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 11 settembre 1979, n. 45.

Nei confronti degli stanziamenti di spesa previsti dalla presente legge, opera tassativamente la riserva in favore dei progetti attuativi del programma regionale di sviluppo, così come indicato dall'art. 19 della legge regionale 13 maggio 1982, n. 28, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1982.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 7 luglio 1982

NENNA D'ANTONIO

(*Omissis*).

(4110)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822520)